SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 1

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 2 gennaio 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che è in corso la procedura per l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2001 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

NUMERI DI C/C POSTALE **16716029 Abbonamenti e Vendite Gazzetta Ufficiale**
16715047 Inserzioni nella Gazzetta Ufficiale

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 2000.

Proroga dei termini per il versamento del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)»;

Visto l'art. 9 della detta legge n. 488 del 1999, come modificato dall'art. 33, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), concernente il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, ed in particolare il comma 11, il quale prevede la possibilità che il termine ivi indicato del 1° luglio 2000 per l'applicazione delle disposizioni da esso recate ai procedimenti iscritti a ruolo a decorrere dalla medesima data possa essere prorogato, per un periodo massimo di dodici mesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della giustizia e del Ministro delle finanze, tenendo conto di oggettive esigenze organizzative degli uffici, o di accertate difficoltà dei soggetti interessati per gli adempimenti posti a loro carico;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2000, che ha prorogato di sei mesi il termine di cui all'art. 9, comma 11, della legge n. 488 del 1999;

Ritenuto che sussistono le esigenze obiettive e le difficoltà organizzative, ai sensi del suindicato comma 11 dell'art. 9 della legge n. 488 del 1999, legate alla individuazione e concreta operatività di alcune delle modalità di versamento del contributo unificato in argomento, per cui si rende necessario disporre la proroga del termine indicato alla medesima norma per il periodo massimo consentito di mesi dodici;

Sulla proposta del Ministro della giustizia e del Ministro delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Il termine di cui all'art. 9, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dall'art. 33, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogato al 1° luglio 2001.

Roma, 29 dicembre 2000

Il Presidente: AMATO

00A16065

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 22 dicembre 2000.

Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza determinatasi nel settore della depurazione delle acque reflue nella città di Milano. (Ordinanza n. 3102).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 aprile 2000, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Vista l'ordinanza n. 3041 del 19 febbraio 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2000;

Vista l'ordinanza n. 3063 del 6 luglio 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 164 del 15 luglio 2000;

Viste le note del commissario delegato-sindaco del comune di Milano prot. n. 55/2000 del 15 settembre 2000 e prot. n. 119/2000 del 23 novembre 2000;

Vista la nota del Ministro dell'ambiente n. Gab. 2000/16147/BO1 in data 15 dicembre 2000;

Su proposta del direttore dell'Agenzia di protezione civile prof. Franco Barberi;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di procedere in tempi brevi all'attuazione dei progetti degli impianti necessari al superamento della situazione di emergenza determinatasi nella città di Milano, il commissario delegato-sindaco del comune di Milano si avvale fino a un massimo di sette unità di personale fornite di specifiche professionalità. Al predetto personale appartenente alla pubblica amministrazione sarà corrisposto, per tutta la durata dell'incarico, un compenso lordo forfettario commisu-

rato a 150 ore di lavoro straordinario, calcolato sulla base degli importi spettanti in relazione alle qualifiche di appartenenza, mentre al personale non appartenente alla pubblica amministrazione sarà corrisposto, per tutta la durata dell'incarico, un compenso determinato sulla base delle tariffe professionali vigenti.

2. All'art. 6, comma 5, dell'ordinanza n. 3041 del 19 febbraio 2000 dopo le parole «e di autorizzazione» sono aggiunte le seguenti: «nonché alle disposizioni che escludono il diritto del personale medesimo di accettare di essere utilizzato».

3. L'attività della commissione scientifica nominata ai sensi dell'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 3041 del 19 febbraio 2000 cessa alla data di pubblicazione della presente ordinanza.

Art. 2.

1. All'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 3041 del 19 febbraio 2000, dopo le parole «decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, articoli» sono aggiunte le seguenti: «17,» ed in coda al medesimo comma 1 sono aggiunte le seguenti parole: «decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, articoli 80, 117, 134, 136 e 141».

Art. 3.

1. Sono fatte salve le disposizioni contenute nelle precedenti ordinanze che non risultano in contrasto con la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2000

Il Ministro: BIANCO

00A15871

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 18 dicembre 2000.

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale da parte del centro di assistenza fiscale CAF - Imprese, denominato «Unione servizi Rovereto Riva - CAF Imprese - S.r.l.», in Rovereto, ed iscrizione dello stesso all'albo dei CAF - Imprese.

IL DIRETTORE DELLE ENTRATE
PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Visto l'art. 32, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come integrato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, che individua i soggetti abilitati alla costituzione del centri di assistenza fiscale;

Vista in particolare la lettera *c)* del citato art. 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in base alla quale le organizzazioni aderenti alle associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, istituite da almeno dieci anni, possono costituire centri di assistenza fiscale alle imprese;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti di imposta e dai professionisti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visto il decreto del direttore del dipartimento delle entrate del 12 luglio 1999, che all'art. 1 attribuisce, ai sensi dell'art. 28 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, il procedimento per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività fiscale di cui all'art. 33, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e all'art. 7 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, alle direzioni regionali delle entrate territorialmente competenti con riferimento al luogo in cui la società richiedente ha sede legale;

Vista l'istanza pervenuta in data 20 novembre 2000, prot. n. 30061, e successiva integrazione del 12 dicembre 2000 prot. n. 32750, con la quale la società «Unione servizi Rovereto Riva - CAF Imprese - S.r.l.» con sede in Rovereto (Trento), via Pedroni n. 6/A, codice fiscale e partita IVA 01393440225, legalmente rappresentata dal sig. Ferrario Marco, chiede di essere autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale;

Visto l'atto costitutivo stipulato in data 23 dicembre 1992 a rogito notaio dott. Rolando Munari, repertorio n. 77249 e raccolta n. 14814, registrato in Rovereto (Trento) in data 8 gennaio 1993 al n. 15, e lo statuto ad esso allegato;

Visto il verbale di assemblea straordinaria della società «Unione servizi Rovereto Riva - CAF Imprese - S.r.l.» del 24 maggio 2000 a rogito notaio dott. Santo Bonfiglio, repertorio n. 9641 e raccolta n. 1991, registrato in Rovereto (Trento) in data 2 giugno 2000 al n. 708, di adeguamento dello statuto e del capitale sociale;

Considerato che sono soci della società «Unione servizi Rovereto Riva - CAF Imprese - S.r.l.» unicamente la «Unione commercio turismo ed attività di servizio - sezione autonoma di Rovereto» con sede in Rovereto (Trento), via Bezzi n. 30, e la «Unione commercio turismo ed attività di servizio - Sezione comprensoriale Alto Garda e Ledro», con sede in Riva del Garda (Trento), via S. Nazzaro n. 2, e che entrambe aderiscono alla confederazione generale italiana del commercio, del turismo, dei servizi e delle piccole e medie imprese, istituita il 29 aprile 1945, ed avente sede in Roma, piazza G.G. Belli n. 2, tenuto conto che detta Confederazione è presente nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, ai sensi dell'art. 32, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490;

Viste le deleghe a costituire una società al fine di esercitare l'attività di centro di assistenza fiscale per le

imprese, rilasciate dalla Confederazione generale italiana del commercio, del turismo, dei servizi e delle piccole e medie imprese, in data 10 marzo 2000;

Vista la polizza di assicurazione stipulata con la «Società cattolica di assicurazione», la cui garanzia è prestata con un massimale di L. 2.000.000.000, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164;

Vista la certificazione di insussistenza di provvedimenti di sospensione dell'ordine di appartenenza a carico del responsabile dell'assistenza fiscale rag. Carlo Matassoni, nato a Rovereto (Trento), il 10 febbraio 1959, e residente a Rovereto (Trento), in via San Giovanni Bosco n. 48, iscritto al collegio dei ragionieri e periti commerciali dei circondari dei tribunali di Trento e Rovereto;

Vista la relazione tecnica sulla potenziale capacità operativa del CAF, anche in ordine alle diverse sedi che si intendono attivare, che vengono elencate in calce alla medesima relazione;

Considerato che sussistono, quindi, i requisiti e le condizioni previste dal capo V del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, e del capo II del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, per la costituzione dei centri di assistenza fiscale;

Decreta:

Art. 1.

La società Centro di assistenza fiscale «Unione servizi Rovereto Riva - CAF Imprese - S.r.l.», con sede in Rovereto (Trento), via Pedroni n. 6/A, codice fiscale e partita IVA 01393440225, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese, prevista dall'art, 34 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Art. 2.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera *a)*, e comma 3, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, copia del presente decreto viene inviata al Dipartimento delle entrate per l'iscrizione nell'albo dei centri di assistenza fiscale per le imprese e, per conoscenza, alla società richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trento, 18 dicembre 2000

Il direttore: GIAMPORTONE

00A15854

DECRETO 20 dicembre 2000.

Determinazione della competenza territoriale e attivazione degli uffici delle entrate, in Palermo.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze, ed in particolare l'art. 7, commi 10, lettera *b)*, e 11, che prevedono l'istituzione degli uffici delle entrate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, recante il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze, ed in particolare l'art. 41, che disciplina i compiti e le attribuzioni degli uffici delle entrate, stabilendo, fra l'altro, che nei comuni a maggior sviluppo demografico ed economico possono essere istituti uffici delle entrate a base circoscrizionale, la cui competenza può essere estesa anche a comuni limitrofi;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 21 dicembre 1996, n. 700, recante il regolamento per l'individuazione degli uffici dell'amministrazione finanziaria di livello dirigenziale non generale, nel quale vengono individuati gli uffici delle entrate, ivi compresi quelli a base circoscrizionale;

Visto l'art. 16, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo n. 29 del 1993, così come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che individua tra le funzioni dei titolari di uffici dirigenziali generali anche l'adozione di atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Ritenuto di procedere alla determinazione della competenza territoriale degli uffici delle entrate a base circoscrizionale di Palermo;

Considerato che l'istituzione di uffici delle entrate circoscrizionali risponde alla finalità di facilitare l'accesso del pubblico agli uffici ed esige quindi che gli stessi trovino sistemazione in punti diversi del territorio di competenza, in modo da risultare il più possibile baricentrici rispetto al proprio bacino di utenza;

Considerato che nella sede di Palermo, ove sono previsti quattro uffici delle entrate a base circoscrizionale, si è reso finora possibile reperire soltanto per tre uffici immobili la cui dislocazione rispondesse all'esigenza sopra rappresentata, sicché, per evitare ulteriori rinvii, si rende opportuno ripartire provvisoriamente tra essi la competenza territoriale della predetta sede;

Considerata la necessità di determinare la competenza territoriale degli uffici circoscrizionali secondo criteri che assicurino, in conformità a quanto previsto dall'art. 41, comma 5, primo periodo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 287 del 1992, un'omogenea ripartizione dei carichi di lavoro;

Considerato che, in relazione alla specificità delle problematiche connesse alla ripartizione delle competenze fra gli uffici delle entrate a base circoscrizionale, si rende necessario determinare, per talune tipologie di atti e per la fase transitoria di passaggio dai vecchi ai nuovi uffici, criteri di carattere generale per la determinazione della competenza degli uffici circoscrizionali;

Considerato che, per accelerare lo smaltimento dell'arretrato in materia di controllo formale delle dichiarazioni IVA e di definizione delle controversie relative ai tributi comunali e locali, è opportuno mantenere tali attività presso l'ufficio IVA e la sezione staccata della direzione regionale delle entrate e che, per analoghe esigenze di smaltimento dell'arretrato, è altresì opportuno concentrare la trattazione di taluni procedimenti presso un unico ufficio delle entrate;

Vista la proposta formulata dalla direzione regionale delle entrate per la Sicilia in ordine alla determinazione della competenza territoriale degli uffici delle entrate circoscrizionali di Palermo;

Ritenuto di procedere all'attivazione dei predetti uffici e di prevedere gli stessi, in vista di tale avvio, una prima fase di funzionamento esclusivamente interno, in modo da consentire ai direttori designati di provvedere all'organizzazione delle nuove strutture e alla predisposizione dei relativi servizi logistici;

Decreta:

Art. 1.

1. Nel comune di Palermo hanno sede tre uffici delle entrate a base circoscrizionale, la cui competenza territoriale è specificata nell'unita tabella che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Per gli atti pubblici, per le scritture private autenticate e per gli atti degli organi giurisdizionali, la competenza dell'ufficio delle entrate circoscrizionale è determinata in base all'ubicazione dello studio del notaio o al domicilio fiscale dell'autorità giudiziaria o amministrativa o dell'ente cui appartiene il pubblico ufficiale obbligato a richiedere la registrazione. Il direttore regionale delle entrate può comunque stabilire criteri diversi, sentiti il locale consiglio notarile o le autorità od enti interessati, al fine di assicurare un'equilibrata distribuzione dei carichi di lavoro tra i singoli uffici circoscrizionali.

3. Per i rapporti pendenti presso i preesistenti uffici del registro, la competenza è ripartita tra gli uffici delle entrate con provvedimento del direttore regionale delle entrate secondo criteri volti ad assicurare una distribuzione omogenea dei carichi di lavoro fra i diversi uffici.

4. Le competenze in materia di sanatoria per irregolarità nelle dichiarazioni dei redditi e nelle dichiarazioni IVA ai sensi dell'art. 19-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, e per irregolarità ed omissioni relative ad operazioni imponibili ai fini IVA di cui all'art. 3, commi 204 - 208, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché, limitatamente ai rapporti pregressi, la competenza all'acquisizione e alla trattazione delle comunicazioni riguardanti la cessione di beni da San Marino verso l'Italia senza addebito di imposta, sono attribuite al secondo ufficio circoscrizionale. Al medesimo ufficio sono altresì attribuite le competenze in materia di contenzioso derivante dalla definizione delle pendenze tributarie ai sensi dell'art. 56 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Al primo ufficio circoscrizionale è demandata la competenza relativa ai rapporti pregressi con il concessionario della riscossione.

5. Con idonea pubblicità viene data comunicazione ai contribuenti riguardo all'ufficio competente per ciascun procedimento.

Art. 2.

1. Gli uffici di cui al comma 1 dell'art. 1 sono attivati il 22 dicembre 2000, limitatamente allo svolgimento delle attività necessarie per la realizzazione della loro organizzazione interna e per la predisposizione dei servizi logistici occorrenti ad assicurare la piena funzionalità degli uffici stessi.

2. L'attivazione completa degli uffici citati al comma 1, nonché delle sezioni staccate di Corleone, Lercara Friddi e Misilmeri, e l'attribuzione ad essi delle competenze previste dal presente decreto avranno luogo il 23 gennaio 2001. Sono contestualmente soppressi gli uffici delle imposte dirette e gli uffici del registro di Palermo, Corleone, Lercara Friddi e Misilmeri.

Art. 3.

1. A decorrere dalla data di avvio di cui al comma 2 dell'art. 2, l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto di Palermo e la locale sezione staccata della direzione regionale delle entrate esercitano la propria competenza limitatamente all'ambito territoriale non ricompreso nelle circoscrizioni degli uffici delle entrate attivati. Restano ferme le competenze del predetto ufficio dell'imposta sul valore aggiunto e della sezione staccata della direzione regionale delle entrate di Palermo in materia di adempimenti connessi al controllo formale delle dichiarazioni IVA per le annualità fino al 1996 e di definizione delle controversie concernenti i tributi comunali e locali di cui all'art. 77 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2000

Il direttore generale: ROMANO

TABELLA

COMPETENZA TERRITORIALE DEGLI UFFICI
DELLE ENTRATE CIRCOSCRIZIONALI DI PALERMO

Sede	N.	Circoscrizione territoriale
Palermo	1	Circoscrizioni V, VI e VII di Palermo e comuni di Partinico, Balestrate, Terrasini, Cinisi, Capaci, Carini, Borgetto, Isola delle Femmine, Torretta, Trappeto, Montelepre, Giardinello.
Palermo	2	Circoscrizione VIII di Palermo e comuni di Corleone, Bisacquino, Campofiorito, Chiusa Sclafani, Contessa Entellina, Giuliana, Roccamena, Lercara Friddi, Alia, Castronuovo di Sicilia, Palazzo Adriano, Prizzi, Roccapalumba, Vicari, Altofonte, San Giuseppe Jato, San Cipirello, Camporeale.
Palermo	3	Circoscrizioni I, II, III e IV di Palermo e comuni di Villabate, Misilmeri, Villafrati, Ventimiglia di Sicilia, Mezzojuso, Marineo, Godrano, Ciminna, Cefalà Diana, Campofelice di Fitalia, Bolognetta, Baucina, Belmonte Mezzagno, Monreale, Piana degli Albanesi, Santa Cristina Gela, Ustica.

00A15896

DECRETO 27 dicembre 2000.

Approvazione del regolamento del gioco denominato «Totobingol».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 469, che riserva al Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.), l'esercizio dei concorsi pronostici e dei giochi di abilità previsti dal decreto legislativo stesso, quando sono connessi con manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo dell'Ente predetto;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, che dispone che ogni gioco o concorso è disciplinato da apposito regolamento;

Visto l'art. 52 del predetto decreto n. 581 del 1951 il quale dispone che i regolamenti per l'organizzazione e l'esercizio delle attività di gioco sopra menzionate sono approvati con decreto del Ministero delle finanze;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego ed in particolare gli articoli 3, comma 1, 14 e 16 che individuano gli atti di indirizzo politico-amministrativo riservati al Ministro e quelli gestionali di competenza dei dirigenti generali;

Visto l'art. 13, comma 1, della legge 8 maggio 1998, n. 146, a norma del quale le disposizioni legislative concernenti l'amministrazione finanziaria successive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, vanno intese nel senso che devono essere adottati dal Ministro delle finanze esclusivamente i provvedimenti che sono espressione del potere di indirizzo politico-amministrativo di cui agli articoli 3, comma 1 e 14 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993;

Visto l'art. 3 del decreto del Ministro delle finanze 16 novembre 2000, n. 363, che rimette ad un decreto dirigenziale, su proposta del C.O.N.I. le disposizioni attuative del gioco, concernenti le combinazioni vincenti, la stampa e distribuzione delle schedine, le modalità della raccolta, da effettuare anche con mezzi telefonici e telematici, i premi e la loro corresponsione, i rimborsi, i versamenti dell'imposta, gli aggi e le quote di prelievo, nonché ogni altra disposizione necessaria al buon andamento del gioco;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato l'allegato regolamento del concorso pronostici denominato «Totobingol», connesso con lo svolgimento delle partite di calcio tra squadre professionistiche, organizzate dal C.O.N.I. Comitato olimpico nazionale italiano, o svolte sotto il controllo del medesimo Ente.

Roma, 27 dicembre 2000

Il direttore generale: ROMANO

ALLEGATO

REGOLAMENTO
DEL GIOCO DENOMINATO «TOTOBINGOL»

Art. 1.

Oggetto del gioco

1. Il concorso «Totobingol» consiste nel pronosticare in unico contesto — a mezzo di apposite schede riferite alle prime sei partite di calcio, inserite in ordine, progressivo nella schedina Totocalcio, con esclusione dell'eventuale posticipo serale — il minuto primo (come definito convenzionalmente nel presente regolamento) in cui sono stati segnati e convalidati dall'arbitro i quattro primi gol e i tre ultimi gol, in qualsiasi partita gli eventi si verifichino. Le partite oggetto del concorso si svolgono in giornate di gara ufficialmente stabilite e possono essere diverse da quelle inserite nella scheda del contestuale concorso Totocalcio.

2. Alle sei partite suddette sono aggiunte altre quattro partite inserite nella schedina Totocalcio immediatamente dopo quelle indicate al comma 1, che costituiscono oggetto del gioco, ad iniziare dalla settima delle dieci complessive, solo se i gol realizzati nelle prime sei partite valide non dovessero essere sufficienti a determinare la combinazione vincente, oppure in presenza di una o più partite non valide.

3. Per minuto si intendono i 60 secondi successivi allo scoccare del minuto stesso. Nei pronostici 1 e 46 sono ricomprese le reti realizzate nei primi 60 secondi di ognuno dei due tempi di gioco. Qualora più gol vengano realizzati nello stesso minuto, agli effetti del concorso tale minuto viene preso in considerazione una sola volta.

4. Per indicare il minuto di realizzazione di un gol nel recupero del primo tempo dopo i 60 secondi successivi allo scoccare del 45° minuto e fino al termine dello stesso primo tempo, si marca il simbolo R1. Per indicare il minuto di realizzazione di un gol nel recupero del secondo tempo, dopo i 60 secondi successivi allo scoccare del 90° minuto e fino al termine dello stesso secondo tempo, si marca il simbolo R2. I pronostici a disposizione del giocatore per indicare il minuto vanno da 1 a 90. Sono previsti inoltre i pronostici R1 e R2.

5. Successivi mutamenti dei risultati, decisi per qualsiasi motivo dalle autorità sportive competenti, annullamenti, penalizzazioni o altri provvedimenti, non sono influenti agli effetti del concorso.

6. Non sono validi agli effetti del concorso gli eventi sportivi il cui svolgimento avvenga in giorno diverso da quello prestabilito o venga comunque soppresso, quelli rimasti pubblicamente incompiuti per qualsiasi motivo e quelli che l'Ente gestore, a mezzo di comunica-

zione ufficiale emessa prima della chiusura degli archivi di cui all'art. 12, abbia dichiarato non validi. Sono da ritenere parimenti non validi gli incontri il cui inizio sia stato anticipato o posticipato di oltre 30 minuti rispetto all'orario ufficiale, e quelli nei quali sia avvenuta una sospensione del gioco superiore a 30 minuti.

Art. 2.

Combinazione vincente

1. La combinazione vincente è formata dall'esatta previsione di sette numeri indicanti il minuto in cui sono stati segnati i quattro primi gol e i tre ultimi gol in qualsiasi partita fra le sei delle dieci indicate dall'Ente gestore per il concorso in svolgimento.

2. Nella stessa partita sono prese in considerazione la prima e l'ultima rete, mentre non rientrano nella combinazione vincente le reti segnate tra la prima e l'ultima.

3. Se in un incontro viene realizzata una sola rete che non rientra nella combinazione vincente relativa alle prime quattro, essa potrà essere presa in considerazione quale ultima rete.

Art. 3.

Commissione per la determinazione delle combinazioni vincenti

1. Per ognuna delle 10 partite un cronometrista, designato dalla Federazione italiana cronometristi del C.O.N.I., provvede ad effettuare il cronometraggio dell'incontro, che risulta in sovraimpressione sulle immagini della ripresa televisiva della partita e redige verbale dal quale risulta l'esatto momento della realizzazione di ogni gol. Qualora l'arbitro sospenda l'incontro, il cronometraggio viene anch'esso sospeso per riprendere senza soluzione di continuità all'eventuale ripresa del gioco.

2. È istituita, con delibera del C.O.N.I., una commissione per le operazioni di determinazione della combinazione vincente, sulla base dei referti compilati dai singoli cronometristi.

3. La commissione, la cui decisione è inappellabile, è composta dal responsabile dell'Ufficio concorsi pronostici e scommesse sportive del C.O.N.I. o da un suo sostituto e da due esperti nominati dal C.O.N.I. di cui uno con funzioni di segretario.

4. Tutte le operazioni compiute dalla commissione di cui al comma 2 risultano da apposito verbale.

Art. 4.

Validità dei concorsi e dei risultati degli eventi

1. Ai fini della determinazione della vincita si tiene conto esclusivamente dei risultati stabiliti e convalidati dalla commissione di cui all'art. 3.

2. Qualora durante la trasmissione televisiva di una parita avvengano interruzioni nel collegamento, tali da rendere impossibile al cronometrista di cui all'art. 3, la individuazione del minuto di realizzazione del gol che determina la combinazione vincente, l'incontro è ritenuto non valido. Ugualmente è ritenuto non valido l'incontro qualora l'impedimento a tale determinazione dipenda da qualsiasi altra causa di forza maggiore o da caso fortuito.

Art. 5.

Determinazione delle vincite

1. In ciascuna giocata si consegue un punto per ogni minuto esattamente pronosticato. La somma dei punti determina la graduatoria e l'assegnazione delle vincite a una prima, a una seconda o ad una terza categoria. Sono assegnate alla prima, alla seconda o alla terza categoria le giocate nelle quali il pronosticatore abbia esattamente individuato rispettivamente 7, 6 o 5 numeri corrispondenti ai minuti di segnatura dei gol e risultanti nelle corrispondenti matrici esistenti nell'archivio, le quali fanno stato in ogni caso di contestazione.

2. L'importo complessivo destinato ai premi viene diviso nel modo seguente a norma dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 novembre 2000, n. 363, e dell'art. 2 della legge 29 settembre 1965, n. 1117: 40% alla prima categoria, 30% alla seconda categoria, 30% alla terza categoria. Le giocate vincenti di ogni categoria partecipano in parti uguali alla suddivisione del rispettivo montepremi. Il premio conseguito dalle combinazioni vincenti in una categoria inferiore non può essere superiore a quello della categoria maggiore; in tal caso le due categorie vengono fuse in una sola.

3. In mancanza di giocate vincenti con 7 punti il montepremi si cumula con quello della corrispondente categoria nel concorso successivo. Qualora anche in tale concorso non si verifichino giocate vincenti con 7 punti, la somma dei due montepremi incrementa il montepremi del concorso successivo per la stessa categoria, e così fino al concorso nel quale si saranno realizzate vincite con 7 punti. Nel caso in cui tale eventualità non si verifichi nemmeno in occasione dell'ultimo concorso della stagione, il montepremi non assegnato è sommato al corrispondente montepremi della categoria inferiore. Analogamente si procede nel caso che la combinazione vincente sia costituita solamente da 6 numeri.

4. In mancanza di giocate vincenti con 6 punti il montepremi si cumula con quello della corrispondente categoria nel concorso successivo. Qualora anche in tale concorso non si verifichino giocate vincenti con 6 punti, la somma dei due montepremi incrementa il montepremi del concorso successivo per la stessa categoria, e così fino al concorso nel quale si realizzino vincite con 6 punti. Nel caso in cui tale eventualità non si verifichi nemmeno in occasione dell'ultimo concorso della stagione, il montepremi non assegnato è sommato al corrispondente montepremi della categoria inferiore. Analogamente si procede nel caso che la combinazione vincente sia costituita solamente da 5 numeri.

5. In mancanza di giocate vincenti con 5 punti, il montepremi spettante a questa categoria è ripartito tra le giocate nelle quali sono stati realizzati 4 punti. In mancanza di giocate vincenti con quattro punti, il montepremi sarà aggiunto a quello del concorso successivo.

6. Qualora la combinazione vincente sia costituita solamente da 4, 3, 2, 1 o 0 numeri, l'intero montepremi è aggiunto a quello del successivo concorso.

7. Nei casi di cui all'art. 1, commi 5 e 6, e art. 4, comma 2, gli esiti del concorso sono relativi ai soli eventi validi, rimanendo inalterata la ripartizione del montepremi nelle tre categorie previste, con conseguente applicazione delle relative norme.

8. Qualora nessun evento risultasse valido, l'intero montepremi è cumulato con quello del concorso successivo.

Art. 6.

Accettazione delle giocate

1. La partecipazione al concorso è aperta a tutti ed implica la piena conoscenza del presente regolamento e l'accettazione incondizionata delle norme in esso contenute. Essa si effettua presso gli uffici delle sedi di zona dell'Ente gestore; può essere effettuata, altresì, a scelta dei partecipanti presso «ricevitori autorizzati» dall'Ente, i quali agiscono per incarico dei partecipanti e sono obbligati ad osservare ed a far rispettare dai partecipanti stessi tutte le norme che disciplinano il concorso. I ricevitori fanno pervenire, nei termini prefissati, le giocate e le poste ai competenti uffici dell'Ente gestore direttamente o tramite persone od enti designati dall'Ente gestore stesso, anche se non appartenenti alla propria amministrazione. Le ricevitorie autorizzate sono contraddistinte da apposite insegne con le caratteristiche stabilite dall'Ente gestore ed esposte al pubblico sia all'esterno che all'interno dei locali.

2. La data di chiusura dei concorsi viene fissata e resa nota dall'Ente gestore in relazione all'ora di svolgimento degli eventi sportivi da pronosticare e al sistema di raccolta delle giocate. Il partecipante corrisponde al ricevitore, a titolo di rimborso spese e compenso per ogni posta unitaria, la somma di L. 63. Identica somma è dovuta quando la partecipazione al concorso ha luogo presso gli uffici dell'Ente gestore. Nel caso di partecipazione al gioco attraverso carte prepagate, distribuite attraverso la rete dei ricevitori, è riconosciuto a questi un aggio nella misura del 75% di quello riconosciuto per l'accettazione diretta.

Art. 7.

Caratteristiche delle schede di gioco e uso delle stesse

1. La partecipazione al concorso risulta da apposite schede distribuite dall'Ente gestore, consistenti in fogli composti da due parti (tagliandi figlia e matrice). Sulla prima sezione del tagliando figlia sono prestampati i 90 numeri (da 1 a 90) e i due simboli (R1 e R2) che sono marcati a scelta dal giocatore per indicare il minuto in cui vengono realizzati i quattro primi gol e i tre ultimi gol. Il partecipante è tenuto a indicare sulla scheda il numero e la data del concorso.

2. Nell'ipotesi di cui all'art. 1, comma 1, secondo periodo, l'Ente gestore provvede alla stampa e alla distribuzione di apposite schede.

3. La serie dei dieci accoppiamenti è pubblicata dall'Ente gestore su un proprio bollettino ufficiale, con l'indicazione del numero d'ordine degli incontri stessi.

4. Nella seconda sezione del tagliando figlia la macchina validatrice a seguito di lettura ottica, stampa i numeri corrispondenti a quelli marcati dal pronosticatore nella prima sezione. Nella seconda parte della scheda (tagliando matrice), identica alla seconda sezione del tagliando figlia, la macchina validatrice trascrive gli stessi dati stampati sul tagliando figlia.

5. Sulla medesima scheda è ammessa l'effettuazione di giocate singole o di giocate sistemistiche o, contemporaneamente, di giocate singole e sistemistiche. Una giocata singola si compila contrassegnando sette delle novantadue caselle corrispondenti ai minuti di svolgimento delle partite di calcio. Una giocata sistemistica si effettua invece contrassegnando 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 delle novantadue caselle suddette.

6. Marcando 8 pronostici lo sviluppo matematico è di 8 giocate; 9 pronostici, 36 giocate; 10 pronostici, 120 giocate; 11 pronostici, 330 giocate; 12 pronostici, 792 giocate; 13 pronostici, 1716 giocate; 14 pronostici, 3432 giocate.

7. Nel caso di giocate effettuate presso ricevitorie all'uopo autorizzate, sono utilizzate apposite schede denominate «a caratura» composte da fascicoletti comprendenti ciascuno 5 cedole, il cui costo unitario è pari ad un quinto del valore complessivo della giocata organizzata e convalidata dal ricevitore. Le schede, compilate presso le predette ricevitorie, sono convalidabili con le modalità di cui all'art. 8.

8. Le giocate ammesse sono comprese tra un minimo di 2 e un massimo di 3432, salvo diversa determinazione del gestore.

Art. 8.

Operazioni di convalida delle schede

1. La convalida viene effettuata dal ricevitore introducendo la scheda di partecipazione al concorso nell'apposita apertura della macchina validatrice che, all'atto dell'inserimento, evidenzia automaticamente su un visualizzatore l'importo della giocata. Ottenuto l'assenso del pronosticatore, il ricevitore preme l'apposito tasto di convalida. La convalida risulta dalla scritturazione, operata dalla macchina validatrice, nella parte superiore dei tagliandi figlia e matrice, dei seguenti dati: codice di ricevitoria, codice di zona, codice della validatrice, numero progressivo della giocata, numero di concorso, stagione totocalcistica, codice elettronico di controllo, numero di colonne convalidate. I dati vengono contestualmente registrati in apposito supporto di memoria estraibile (capsula dati). A tutti gli effetti della giocata valgono i segni di pronostico stampati dalla macchina validatrice sul tagliando matrice. Dopo la convalida, il partecipante ritira il tagliando figlia e il ricevitore custodisce con ogni cura la capsula elettronica e le matrici immesse nell'apposito contenitore inserito nell'interno della macchina validatrice per farle pervenire, unitamente ai tagliandi figlia delle schede eventualmente annullate, all'Ente gestore nei termini da quest'ultimo fissati.

2. All'atto del ritiro del tagliando figlia convalidato, il giocatore, nel caso di difformità tra i pronostici marcati manualmente e quelli stampati dalla macchina validatrice, ha la facoltà di chiedere l'annullo della scheda convalidata, previa consegna al ricevitore del tagliando predetto ottenendo il rimborso del costo della giocata.

Art. 9.

Custodia dei tagliandi matrice

1. Il tagliando matrice è separato dal tagliando figlia mediante taglio meccanico effettuato dalla macchina validatrice all'atto della convalida ed è immesso automaticamente nell'apposito contenitore della macchina, che viene conservato dall'Ente gestore negli archivi di cui all'art. 12. Negli stessi archivi è conservata una copia dei supporti elettronici contenenti i dati che saranno utilizzati per lo scrutinio automatizzato, nonché per l'eventuale verifica delle vincite risultanti dallo scrutinio stesso.

Art. 10.

Accettazione telematica delle giocate

1. È consentita la partecipazione al concorso mediante terminali in collegamento telematico rispondenti a specifiche dell'Ente. I suddetti terminali stampano i dati di gioco in chiaro sulla seconda parte del tagliando figlia, ovvero su apposita ricevuta di gioco, stampata dalla macchina o da stampante ad essa collegata, che assolve a tutti gli effetti le funzioni del tagliando figlia. In tale ultimo caso l'effettuazione della giocata può avvenire anche senza l'utilizzo delle schede di concorso. I dati di convalida sono inoltre registrati nella memoria interna dei terminali e in un apposito supporto di memoria estraibile (capsule-dati) da utilizzarsi in casi di emergenza. I dati di gioco sono trasferiti per via telematica al/ai centro/i di raccolta, realizzati anche attraverso convenzioni stipulate con terzi per la gestione del servizio, e quindi, previ gli opportuni controlli, sono trasmessi telematicamente al centro di validazione del C.O.N.I. Tutti i dati pervenuti telematicamente a tale centro vengono registrati su dischi ottici scrivibili una sola volta, rileggibili e non modificabili, che sono consegnati alla commissione telematica, operante presso la sede del gestore per i concorsi pronostici, prima dell'inizio degli avvenimenti sportivi oggetto del concorso e costituiscono a tutti gli effetti le matrici delle schede del concorso. Dette matrici elettroniche fanno stato in caso di contestazione. In caso di parziale o totale impossibilità di lettura delle giocate su dischi ottici, vengono archiviati, previa verbalizzazione, supporti magnetici e/o capsule-dati e/o tabulati contenenti l'elenco di tutte le giocate registrate, i cui dati valgono ad ogni effetto del concorso.

Art. 11.

Accettazione telefonica delle giocate

1. La partecipazione al gioco può inoltre effettuarsi attraverso un sistema di raccolta a distanza dei pronostici, reso disponibile dall'Ente gestore anche attraverso convenzioni stipulate con terzi per la gestione del servizio, mediante l'utilizzo di apparecchi telefonici collegati al/ai centro/i di raccolta pertinente/i attraverso rete/i telefonica/he e di carte prepagate. Nel caso di giocate che prevedono l'utilizzo di apparecchi telefonici, al partecipante al gioco può essere richiesto dal/i gestore/i del servizio un corrispettivo per il servizio erogato, nell'ambito di un tetto massimo di: 1) L. 508 + IVA per ciascuna giocata (giocata minima di due combinazioni), per i servizi basati su risponditori automatici che non prevedono normalmente l'intervento dell'operatore; 2) L. 1000 + IVA per ciascuna giocata (giocata minima di due combinazioni), per i servizi totalmente assistiti da operatore.

2. Nel caso di giocate acquisite mediante l'utilizzo di apparecchi telefonici, il giocatore si deve avvalere di apposita carta prepagata contenente i seguenti codici: *a)* un numero identificativo della carta, in chiaro; *b)* un codice PIN della carta, coperto; *c)* un codice segreto della carta, coperto. Il costo della carta, valida due anni e non rimborsabile (ad eccezione di quanto previsto all'art. 18, comma 5), che consente il gioco di un determinato numero di combinazioni, viene stabilito dall'Ente gestore e riportato in chiaro sulla carta. Per tale sistema il/i centro/i di raccolta svolge/ono la funzione di ricevitoria/e virtuale/i, fornendo le informazioni necessarie all'effettuazione delle giocate e memorizzando le stesse su supporto a dischi ottici scrivibili una sola volta, rileggibili e non modificabili. Il giocatore può effettuare ogni giocata, dopo aver chiamato il centro di raccolta prescelto per lo sviluppo del suo gioco, secondo modalità operative impartite vocalmente dal centro. L'Ente gestore, attraverso il proprio centro di validazione è telematicamente connesso con il/i centro/i di raccolta, per acquisire con modalità on-line e registrare su dischi ottici, delle medesime caratteristiche, copia conforme dei pronostici giocati attraverso il/i centro/i di raccolta nonché i relativi numero identificativo e codice PIN della carta; l'acquisizione e la memorizzazione della giocata, viene resa nota al giocatore attraverso la comunicazione di un numero di certificazione attribuito alla giocata stessa dal centro di validazione del C.O.N.I. Tali dischi ottici vengono consegnati alla commissione telematica di cui all'art. 10 prima dell'inizio degli avvenimenti sportivi oggetto del concorso, e costituiscono a tutti gli effetti le matrici elettroniche delle giocate effettuate con tale modalità. In caso di parziale o totale impossibilità di lettura delle matrici elettroniche, viene/vengono acquisita/e, previa verbalizzazione, la/e corrispondente/i copia/e conforme/i dei dischi ottici presso il/i

centro/i raccolta. Il giocatore è tenuto a conservare scrupolosamente la carta prepagata, avendo cura di non grattare la zona protetta indicata dalla dicitura «non grattare qui».

Art. 12.

Deposito e custodia delle matrici

1. Presso ogni sede di zona dell'Ente gestore è istituito un apposito archivio formato da uno o più armadi di sicurezza provvisti di serratura a tre chiavi differenti e di idoneo congegno di controllo. Le operazioni di deposito e la custodia di matrici cartacee e/o registrazioni elettroniche equivalenti nel medesimo archivio sono controllate e sorvegliate da apposite commissioni di zona, mentre le analoghe operazioni per le matrici elettroniche sotto forma di dischi ottici sono svolte dalla commissione telematica di cui all'art. 10. Di ognuna di esse fanno parte un rappresentante dell'amministrazione finanziaria che le presiede, un rappresentante del C.O.N.I. e un funzionario dell'amministrazione finanziaria che esercita anche le funzioni di segretario.

2. La commissione di zona verbalizza il numero delle giocate convalidate e il numero delle giocate annullate, procede alla chiusura dell'archivio e ne custodisce le chiavi.

Art. 13.

Individuazione e verifica delle giocate vincenti

1. Appresi i risultati degli avvenimenti formanti oggetto del concorso, l'ufficio di ogni sede di zona dell'Ente gestore provvede a individuare le schede in cui vi siano giocate che possono essere dichiarate vincenti, comunicandone i dati alla commissione di zona. La commissione, previa constatazione della integrità dell'archivio e della sua chiusura, estrae dall'archivio le matrici delle schede come sopra individuate ed in base alle risultanze della verifica del loro contenuto determina le matrici vincenti.

2. In caso di trasmissione telematica dei dati, la commissione estrae dall'archivio i dischi ottici e/o eventuali supporti magnetici e/o capsule-dati, inserisce la combinazione vincente in apposito elaboratore e provvede alla visualizzazione e alla eventuale stampa delle matrici elettroniche che hanno totalizzato punteggio vincente e del relativo elenco, oppure estrae il tabulato dal quale rileva le giocate recanti combinazioni vincenti. In caso di raccolta a distanza mediante l'utilizzo di apparecchi telefonici, la commissione telematica esegue analoga procedura, individuando, unitamente alle matrici elettroniche corrispondenti ai pronostici dichiarati vincenti, anche i numeri identificativi ed i corrispondenti codici PIN delle carte.

3. Le operazioni della commissione vengono svolte senza l'intervento di estranei, ad eccezione di eventuali collaboratori nominati o autorizzati dall'amministrazione delle finanze, e sono riportate in un verbale al quale devono essere allegati gli elenchi delle matrici vincenti.

Art. 14.

Bollettino ufficiale dei vincenti

1. Un bollettino ufficiale, edito a cura dell'Ente gestore entro il secondo giorno dalla data di svolgimento del concorso, pubblica i risultati del concorso stesso e i numeri d'ordine delle matrici dichiarate vincenti con quota unitaria superiore a L. 4.000.000.

2. Gli estremi delle matrici dichiarate vincenti con quota unitaria pari o inferiore a L. 4.000.000 sono elencati in apposito bollettino ufficiale edito a cura dell'Ente gestore entro il secondo giorno dalla data di svolgimento del concorso ed in visione presso la ricevitoria in cui sono state effettuate le giocate.

3. Il giocatore che non abbia la possibilità di consultare il bollettino ufficiale oppure il bollettino ufficiale di ricevitoria, è tenuto a far pervenire alla competente sede di zona il tagliando figlia entro il termine stabilito per i reclami.

4. Per le giocate effettuate a mezzo telefono, il bollettino ufficiale di cui ai commi 1 e 2 pubblica i risultati del concorso, nonché, per ogni matrice elettronica dichiarata vincente, il numero identificativo ed il corrispondente codice PIN della carta.

Art. 15.

Reclami e azioni giudiziarie

1. Il pronosticatore che si ritenga vincitore in base ad una matrice di cui non siano stati pubblicati gli estremi del contrassegno meccanico, o i cui estremi stessi non risultino pubblicati corrispondentemente al numero delle giocate ritenute vincenti, può chiedere l'eventuale o complementare assegnazione alle categorie riconosciute vincenti del concorso, soltanto mediante presentazione di reclamo scritto.

2. A pena di decadenza di ogni diritto, tale reclamo, e qualsiasi altro reclamo per qualunque motivo proposto, accompagnato dal tagliando figlia di partecipazione al concorso e dall'importo di L. 150.000 restituibili in caso di accoglimento, deve pervenire alla competente sede di zona entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione dei numeri delle matrici vincenti nel bollettino ufficiale o nel bollettino ufficiale di ricevitoria.

3. Presso ogni sede di zona la commissione di cui all'art. 12 procede, sulla scorta delle matrici e/o dei supporti elettronici equivalenti custoditi nell'archivio, alla definizione dell'esito dei reclami tempestivamente pervenuti, redigendone verbale e disponendo le necessarie variazioni degli elenchi delle matrici vincenti da pubblicare nel bollettino ufficiale. Provvede, altresì, alla consegna alla sede di zona di tutte le matrici vincenti nonché dei tabulati contenenti la stampa dello sviluppo del/i supporto/i elettronico/i di cui al secondo comma dell'art. 13.

4. È fatta salva l'esperibilità dell'azione giudiziaria ordinaria, anche in mancanza del previo esperimento del reclamo, entro i sessanta giorni successivi alla data di pubblicazione del bollettino ufficiale dei vincenti.

Art. 16.

Commissione centrale per l'esame dei reclami e per la determinazione delle quote definitive da pagare ai vincitori

1. È istituita in Roma, presso la direzione generale dell'Ente gestore, una commissione centrale composta da un rappresentante dell'amministrazione finanziaria, che la presiede, da un rappresentante del C.O.N.I. e da un funzionario dell'amministrazione finanziaria, che esercita anche funzioni di segretario.

2. Le commissioni di zona possono trasmettere alla commissione centrale i reclami che appaiono di non pronta ed agevole decisione. Le decisioni devono essere prese entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei dati definitivi del concorso e devono essere pubblicate nel primo bollettino ufficiale immediatamente susseguente. Ogni diritto è esercitato in giudizio innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, entro i sessanta giorni successivi alla data di pubblicazione dell'esito del reclamo di cui all'art. 15.

3. La commissione centrale, sulla base degli accertamenti delle commissioni di zona, determina le quote unitarie definitive dei premi da pubblicare nel bollettino ufficiale. Trascorsi settantacinque giorni da tale pubblicazione cesserà per l'Ente gestore ogni obbligo di ulteriore conservazione delle matrici di ogni singolo concorso, fatta eccezione per quelle relative ai reclami non accolti.

Art. 17.

Determinazione delle quote e pagamento delle vincite nel caso di reclami deferiti alla commissione centrale

1. Nel caso di reclami deferiti alla commissione centrale, il calcolo delle quote unitarie dei premi viene effettuato comprendendo provvisoriamente tra i vincitori anche i giocatori che hanno prodotto il reclamo, il premio dei quali viene però accantonato per essere successivamente attribuito ad essi in caso di accoglimento del reclamo. Se il reclamo viene respinto, si attende il decorso dei termini fissati al comma 3 dell'art. 16, dopodiché, se nessun giudizio è stato promosso si procede, con i criteri fissati nell'art. 5, al riparto del premio tra i vincitori definitivi; qualora invece sia stato promosso giudizio, il premio stesso rimane accantonato fino all'esito definitivo del giudizio stesso.

Art. 18.

Modalità di pagamento delle vincite

1. I premi di quota unitaria non superiore a L. 4.000.000 sono pagati a favore e a spese dell'esibitore del tagliando figlia, con le modalità stabilite dall'Ente gestore e pubblicate nel bollettino ufficiale. I premi di quota unitaria superiore a L. 4.000.000 sono pagati a favore e a spese del vincitore il cui nome, cognome e indirizzo risultino chiaramente indicati nell'apposito spazio a tergo della scheda. In caso di identificazione incerta, di schede anonime o con nomi di fantasia il vincitore è tenuto a comunicare all'Ente gestore il nome a favore del quale deve essere effettuato il pagamento.

2. Qualsiasi comunicazione riguardante le modalità di pagamento dei premi sarà pubblicata nel bollettino ufficiale recante le quote definitive dei premi di ogni concorso. I vincitori decadono da ogni diritto alla riscossione dei premi se non ne richiedono il pagamento nel termine di centoventi giorni dalla data di pubblicazione nel bollettino ufficiale degli estremi della matrice vincente.

3. Il pagamento dei premi avviene dietro il ritiro del tagliando figlia, escluso qualsiasi equipollente. Qualora il vincitore non sia in grado di produrlo, il pagamento del premio può essere disposto decorso il termine di decadenza di centoventi giorni di cui al comma 2, sempre che esistano ampi ed obiettivi elementi di identificazione dell'effettivo avente diritto, risultanti dalle iscrizioni apposte sulla parte di scheda in possesso dell'Ente gestore, sentita la commissione centrale di cui all'art. 16.

4. Qualora venga richiesto il pagamento di una vincita conseguita su un tagliando figlia non decifrabile, il tagliando stesso costituisce valido documento di legittimazione al pagamento, a condizione che il tagliando matrice corrispondente risulti elencato tra quelli vincenti. La corrispondenza tra le due parti della scheda deve risultare dall'esatto abbinamento tra le due parti del logo prestampato, oppure dalla corrispondenza dei segni di pronostico scritti dal giocatore sulla parte figlia con quelli stampati sul tabulato denominato «elenco vincenti per ricevitorie» archiviato dalla commissione.

5. Per le giocate effettuate mediante l'utilizzo di apparecchi telefonici, i premi di quota non superiore a L. 20.000.000, od il cui cumulo per singola giocata non superi tale importo, sono pagati a favore e spese dell'esibitore della carta prepagata, con le modalità stabilite dall'Ente gestore e pubblicate nel bollettino ufficiale. Per i premi di quota unitaria superiore a L. 20.000.000, od il cui cumulo per singola giocata superi tale importo, il vincitore è tenuto a comunicare all'Ente gestore il nominativo a favore del quale deve essere effettuato il pagamento. Il pagamento dei premi avviene dietro il ritiro della carta, (completa delle due parti) escluso qualsiasi equipollente, nonché previa verifica dell'integrità della zona della carta prepagata contrassegnata con la dicitura «non grattare qui» e della corrispondenza del numero segreto contenuto nella predetta zona con il numero segreto abbinato al numero identificativo della carta, registrati negli archivi magnetici del sistema. All'atto del pagamento della vincita, verrà altresì corrisposto al giocatore il residuo credito relativo alla carta ritirata.

Art. 19.

Matrice mancante o non integra o non decifrabile

1. Concorrono alla determinazione delle colonne vincenti solamente le matrici cartacee o elettroniche che, compilate e ricevute nei modi prescritti, risultino custodite a norma dell'art. 12.

2. Qualora, per qualsiasi motivo, la matrice cartacea non venga rinvenuta nell'archivio, ovvero, pur rinvenuta nell'archivio, si presenti non integra o non decifrabile per quanto attiene ai pronostici e/o ai dati di convalida della scheda, la commissione di zona procede allo sviluppo del supporto elettronico archiviato ai sensi dell'art. 12.

3. Nel caso in cui non risulti archiviato il supporto elettronico contenente le matrici cartacee o qualora non sia possibile effettuare lo sviluppo dello stesso, la matrice mancante o non integra o non decifrabile non partecipa al concorso e il concorrente ha diritto solamente al rimborso della posta pagata, dietro consegna del tagliando figlia in suo possesso, esclusa — salvo i casi di dolo o colpa grave — ogni responsabilità tanto dell'Ente gestore e dei suoi ausiliari, quanto dei ricevitori autorizzati, nello svolgimento delle rispettive attività.

4. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle giocate raccolte a distanza, sia mediante validatrici in collegamento telematico, sia mediante l'utilizzo di apparecchi telefonici, qualora non fosse possibile ottenere la matrice elettronica dai dischi ottici o dagli altri supporti elettronici o non fosse leggibile il supporto cartaceo corrispondente.

5. L'Ente gestore, i suoi ausiliari ed i ricevitori autorizzati, ove in qualsiasi momento accertino la mancanza di una matrice, del relativo supporto elettronico o del relativo tabulato, ne danno notizia al pubblico mediante avviso che deve rimanere esposto nel locale di svolgimento delle attività rispettive sino alla scadenza del termine di presentazione del reclamo previsto dall'art. 15. Tali matrici mancanti sono escluse dal concorso anche nella ipotesi in cui la pubblicazione non sia stata effettuata o non sia stata regolare.

6. Qualora, prima del compimento delle operazioni di cui all'art. 13, dovesse verificarsi per causa di forza maggiore o per caso fortuito, la distruzione, totale o parziale delle matrici, dei relativi supporti elettronici e degli eventuali tabulati, che hanno efficacia probatoria, ricevuti e custoditi, essi saranno dichiarati esclusi dal concorso ed i relativi concorrenti avranno diritto solamente al rimborso della quota destinata al montepremi. La medesima norma si applica qualora, all'inizio delle operazioni sopra menzionate dovesse essere constatata la non integrità dell'archivio o della sua serratura.

7. Ove le ipotesi di cui al comma precedente dovessero verificarsi dopo il compimento delle operazioni previste dall'art. 13, saranno considerate valide solamente le vincite già accertate e verbalizzate, esclusa la facoltà di reclamo di cui all'art. 15.

Art. 20.

Responsabilità del gestore e foro competente

1. La responsabilità dell'Ente gestore e dei suoi ausiliari, nonché dei ricevitori autorizzati nello svolgimento delle rispettive attività, ove non sia esclusa dalle presenti norme è comunque limitata, salvo i casi di dolo o di colpa grave, al risarcimento dei danni, in misura non superiore a venti volte la posta pagata.

2. In ogni controversia relativa alla partecipazione al concorso il foro competente per territorio è esclusivamente quello di Roma, sede dell'Ente gestore.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A15895

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 13 dicembre 2000.

Trasferimento di credito dall'Ente nazionale biblioteche popolari e scolastiche (E.N.B.P.S.) all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ENTI DISCIOLTI

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1988, n. 396, con il quale l'ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio

e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 4 luglio 1977, n. 431, con il quale l'Ente nazionale biblioteche popolari e scolastiche (E.N.B.P.S.) è stato soppresso e messo in liquidazione con le modalità stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Visto l'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956, recante disposizioni sul trasferimento dei crediti e dei debiti da uno ad altro degli enti in liquidazione;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Considerato che l'operazione che ostacola la chiusura della gestione liquidatoria del citato ente è rappresentata dal seguente credito:

L. 1.172.973.813 nei confronti della società Team S.r.l. per canoni di locazione relativi all'immobile di via Montanelli n. 11 sito in Roma;

Ritenuto che, al fine di accelerare la definizione della chiusura delle operazioni liquidatorie del suddetto ente, occorre far ricorso alla procedura di cui all'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956 trasferendo il credito di L. 1.172.973.813 dall'Ente nazionale biblioteche popolari e scolastiche (E.N.B.P.S.) all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.), in liquidazione;

Decreta:

Il credito, di cui alle premesse per L. 1.172.973.813, nei confronti della società Team S.r.l., è trasferito, ai sensi dell'art. 13-*bis* della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dall'Ente nazionale biblioteche popolari e scolastiche (E.N.B.P.S.) all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.) in liquidazione il quale verserà il predetto importo al citato E.N.B.P.S.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2000

L'ispettore generale capo: D'ANTUONO

00A15897

DECRETO 13 dicembre 2000.

Trasferimento di credito dall'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine (O.N.A.I.R.C.) all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ENTI DISCIOLTI

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1988, n. 396, con il quale l'ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 4 luglio 1977, n. 599, con il quale l'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine (O.N.A.I.R.C.) è stato soppresso e messo in liquidazione con le modalità stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Visto l'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956, recante disposizioni sul trasferimento dei crediti e dei debiti da uno ad altro degli enti in liquidazione;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Considerato che le operazioni che ostacolano la chiusura della gestione liquidatoria del citato ente sono rappresentate dai seguenti crediti:

L. 10.987.333 nei confronti del comune di Gradisca d'Isonzo per contributi gestione scuola materna;

L. 46.003.197 nei confronti dell'I.N.P.D.A.P. per indennità di anzianità versate in eccedenza;

Ritenuto che, al fine di accelerare la definizione della chiusura delle operazioni liquidatorie del suddetto ente, occorre far ricorso alla procedura di cui all'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956 trasferendo i crediti per complessive L. 56.990.530 dall'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine (O.N.A.I.R.C.) all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.) in liquidazione;

Decreta:

I crediti di cui alle premesse (L. 10.987.333 nei confronti del comune di Gradisca d'Isonzo; L. 46.003.197 nei confronti dell'I.N.P.D.A.P.), per complessive L. 56.990.530, sono trasferiti, ai sensi dell'art. 13-*bis* della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dall'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine (O.N.A.I.R.C.) all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.) in liquidazione il quale verserà il predetto importo al citato O.N.A.I.R.C.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2000

L'ispettore generale capo: D'ANTUONO

00A15898

DECRETO 13 dicembre 2000.

Trasferimento di debito dall'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine (O.N.A.I.R.C.) all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ENTI DISCIOLTI

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1988, n. 396, con il quale l'ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 4 luglio 1977, n. 599, con il quale l'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine (O.N.A.I.R.C.) è stato soppresso e messo in liquidazione con le modalità stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Visto l'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956, recante disposizioni sul trasferimento dei crediti e dei debiti da uno ad altro degli enti in liquidazione;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Considerato che l'operazione che ostacola la chiusura della gestione liquidatoria del citato ente è rappresentata dal debito in contestazione nei confronti dell'Istituto di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica I.N.P.D.A.P. (gestione ex ENPAS) per indennità maturate da ex dipendenti O.N.A.I.R.C.;

Ritenuto che, al fine di accelerare la definizione della chiusura delle operazioni liquidatorie del suddetto ente occorre far ricorso alla procedura di cui all'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956 trasferendo il debito di L. 50.000.000 dall'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine (O.N.A.I.R.C.) all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.), in liquidazione;

Decreta:

Il debito di cui alle premesse (L. 50.000.000 nei confronti dell'Istituto di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica I.N.P.D.A.P. (gestione ex ENPAS) per indennità maturate da ex dipendenti O.N.A.I.R.C.) è trasferito, ai sensi dell'art. 13-*bis* della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dall'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine (O.N.A.I.R.C.) all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2000

L'ispettore generale capo: D'ANTUONO

00A15900

DECRETO 18 dicembre 2000.

Trasferimento di credito dall'Istituto di credito per le piccole industrie e l'artigianato (I.C.P.I.A.) all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ENTI DISCIOLTI

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1988, n. 396, con il quale l'ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio

e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 317, con la quale l'Istituto di credito per le piccole industrie e l'artigianato (I.C.P.I.A.) è stato soppresso e messo in liquidazione con le modalità stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Visto l'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956 recante disposizioni sul trasferimento dei crediti e dei debiti da uno ad altro degli enti in liquidazione;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Considerato che l'operazione che ostacola la chiusura della gestione liquidatoria del citato ente è rappresentata dal credito di L. 13.661.145 nei confronti della ditta del sig. Di Stasio Pierino di Guardia Sanframondi (Benevento) per finanziamenti artigiani;

Ritenuto che, al fine di accelerare la definizione della chiusura delle operazioni liquidatorie del suddetto ente occorre far ricorso alla procedura di cui all'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956 trasferendo il credito per complessive L. 13.661.145 dall'Istituto di credito per le piccole industrie e l'artigianato (I.C.P.I.A.) all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.) in liquidazione;

Decreta:

Il credito, di cui alle premesse (L. 13.661.145 nei confronti della ditta del sig. Di Stasio Pierino di Guardia Sanframondi (Benevento) per finanziamenti artigiani), è trasferito, ai sensi dell'art. 13-*bis* della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dall'istituto di credito per le piccole industrie e l'artigianato (I.C.P.I.A.) all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.) in liquidazione il quale verserà il predetto importo al citato I.C.P.I.A.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2000

L'ispettore generale capo: D'ANTUONO

00A15899

DECRETO 19 dicembre 2000.

Avocazione al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica della gestione liquidatoria del «Fondo istituti contrattuali lavoratori portuali».

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, che ha istituito lo speciale Ufficio liquidazioni, poi denominato ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1998, n. 154, Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Visto il decreto-legge n. 6 del 22 gennaio 1990, convertito, con modificazioni, nella legge n. 58 del 24 marzo 1990, con il quale viene soppresso e posto in liquidazione il Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali a decorrere dal 1° febbraio 1990;

Visto il decreto interministeriale del 1° febbraio 1990 di nomina del commissario liquidatore del citato Fondo;

Visto il decreto-legge n. 370 del 7 settembre 1992, convertito nella legge n. 428 del 5 novembre 1992, con il quale la gestione commissariale del Fondo è stata prorogata al 31 dicembre 1993;

Visto l'art. 29 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, con il quale la gestione commissariale del Fondo è stata prorogata al 31 dicembre 1996;

Visto l'art. 1, comma 22, della legge 23 dicembre 1996, n. 647 (che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535) in base al quale la gestione commissariale del Fondo è stata prorogata fino al 31 dicembre 1998;

Visto il comma 8 dell'art. 9 della decreto-legge 31 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1998, n. 30, in base al quale la durata del Fondo è prorogata fino al 31 dicembre 2000;

Visto l'art. 2 della citata legge n. 1404/1956 il quale dispone che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica può, con decreto che deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, avocare a sé ed affidare all'I.G.E.D. la liquidazione degli enti che siano stati soppressi o che si trovino in liquidazione ai sensi della legge medesima;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione del-

l'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Ritenuto pertanto di avocare all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti le residue operazioni liquidatorie del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali;

Decreta:

A far data dal 1° gennaio 2001 sono avocate al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed affidate all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti, di cui all'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, le residue operazioni liquidatorie del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2000

Il Ragioniere generale dello Stato
MONORCHIO

00A15855

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 18 dicembre 2000.

Ammissione, ai sensi delle leggi n. 46/1982 e n. 346/1988, di progetti autonomi al finanziamento del Fondo speciale per la ricerca applicata per un impegno di spesa pari a L. 96.826.761.000.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE
IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168: «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Vista la legge 25 ottobre 1968, n. 1089, istitutiva del Fondo speciale per la ricerca applicata;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46: «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del Fondo predetto siano affidate al comitato tecnico scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto ministeriale n. 253 Ric. del 15 febbraio 1995, di nomina del comitato tecnico scientifico, confermato con decreto n. 435 Ric. del 27 febbraio 1998, e successivamente modificato con decreto n. 993 Ric. del 10 luglio 1998;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Viste le deliberazioni Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 281 del 29 aprile 1994 e n. 302 del 9 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata»;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Viste le domande presentate ai sensi dell'articoli 4 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal comitato tecnico scientifico nella riunione del 20 luglio 2000, di cui ai punti 3 e 4 del resoconto sommario;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Vista la nota ministeriale del 6 agosto 1999, concernente la distinzione tra funzione gestionale e funzione di indirizzo politico amministrativo;

Considerato che le domande oggetto del presente decreto sono state presentate prima del 3 gennaio 2000 e, pertanto, ai sensi della circolare prot. n. 760/ric. del 29 dicembre 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'11 gennaio 2000, l'Istituto San Paolo IMI S.p.a. assicurerà la gestione della complessiva attività contrattuale;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti progetti di ricerca applicata sono ammessi agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, nella misura, le modalità e le condizioni per ciascuno indicate:

Dec. - relativo al CTS del 20/07/00

Ditta: B-PACK SPA
Novara - NO (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 2631

Titolo del progetto: Nuova testa di estrusione per la riduzione degli scarti in processi per la produzione di pellicole multistrato.

Durata e decorrenza costi:
Mesi 41 dal 26/05/1999

Costo ammesso = 3.400.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 1.886.440.000=

Attività di Sviluppo Precompetitivo = 1.513.560.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	1.886.440.000	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	1.513.560.000	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 2.040.000.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 962.200.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	60	35	50	45	55	40
Sviluppo Precompetitivo	60	20	50	30	55	25

Durata dell'intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Dec. - relativo al CTS del 20/07/00

Ditta: BIOGEN SRL
ROMA - RM (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 10966

Titolo del progetto: Progettazione, sintesi e valutazione farmacologica di peptidi resistenti alla degradazione proteolitica e dotati di elevata penetrazione attraverso la barriera ematoencefalica.

Durata e decorrenza costi:
Mesi 36 dal 01/06/2000

Costo ammesso = 1.270.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 1.270.000.000=
Attività di Sviluppo Precompetitivo = 0=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	1.270.000.000	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	0	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 635.000.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 571.500.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive dell'ulteriore agevolazione di cui all'art. 4, comma 10, lettera E, punto 6 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	50	45	45	50	45	50
Sviluppo Precompetitivo	50	30	45	35	45	35

Durata dell'intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è concessa una anticipazione, purchè garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa. La stipula del contratto è subordinata al versamento da parte dei soci di un importo di almeno 85,7 milioni di lire, nonché alla presentazione di lettera di impegno di un istituto bancario o assicurativo a fornire la garanzia relativa alla predetta anticipazione, a seguito della preliminare istruttoria tecnico-economica espletata dal San Paolo IMI SpA ed acquisita in data 15 giugno 2000, prot. n. 5232.

Dec. - relativo al CTS del 20/07/00

Ditta: BVPHARMES S.R.L.
Burago di Molgora - MI (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 3781

Titolo del progetto: Studio e Progettazione di un Impianto Pilota di Filtrazione ad elica e realizzazione di un Prototipo Industriale di un Filtro ad Elica.

Durata e decorrenza costi:
Mesi 24 dal 20/06/1999

Costo ammesso = 1.200.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 420.000.000=

Attività di Sviluppo Precompetitivo = 780.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	420.000.000	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	780.000.000	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 720.000.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 302.400.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	60	35	50	45	55	40
Sviluppo Precompetitivo	60	20	50	30	55	25

Durata dell'intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Dec. - relativo al CTS del 20/07/00

Ditta: CAMP S.P.A.
Premana - LC (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 8228

Titolo del progetto: Nuove attrezzature per alpinismo, soccorso alpino, protezione civile, sicurezza lavorativa in condizioni analoghe e sport estremi.

Durata e decorrenza costi:
Mesi 27 dal 02/11/1999

Costo ammesso = 1.590.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 694.000.000=

Attività di Sviluppo Precompetitivo = 896.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	694.000.000	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	896.000.000	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 954.000.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 421.350.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	60	35	50	45	55	40
Sviluppo Precompetitivo	60	20	50	30	55	25

Durata dell'intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Dec. - relativo al CTS del 20/07/00

Ditta: CAREL S.R.L.
BRUGINE - PD (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 1599

Titolo del progetto: Sistema per la regolazione del processo di laminazione di fluidi frigoriferi attraverso una nuova valvola servoazionata con motorizzazione controllata elettronicamente e relativa sensoristica.

Durata e decorrenza costi:
Mesi 24 dal 16/05/1999

Costo ammesso = 2.354.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 0=

Attività di Sviluppo Precompetitivo = 2.354.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	0	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	2.354.000.000	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 1.647.800.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 235.400.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	70	25	60	35	65	30
Sviluppo Precompetitivo	70	10	60	20	65	15

Durata dell'intervento: 7 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 14 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Dec. - relativo al CTS del 20/07/00

Ditta: CELES OPTICAL S.R.L.
Pederobba - TV (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 7312

Titolo del progetto: Innovazioni di prodotto nel campo dell'industria delle montature metalliche per occhiali.

Durata e decorrenza costi:
Mesi 28 dal 05/10/1999

Costo ammesso = 2.353.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 1.000.000.000=

Attività di Sviluppo Precompetitivo = 1.353.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	1.000.000.000	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	1.353.000.000	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 1.058.850.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 971.789.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive dell'ulteriore agevolazione di cui all'art. 4, comma 10, lettera E, punto 4 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	45	50	45	50	45	50
Sviluppo Precompetitivo	45	35	45	35	45	35

Durata dell'intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Dec. - relativo al CTS del 20/07/00

Ditta: CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.
PARMA - PR (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 4992

Titolo del progetto: Nuovi derivati dell'acido butirrico per il trattamento delle talassemie (malattia rara) e valutazione del potenziale antitumorale.

Durata e decorrenza costi:
Mesi 36 dal 22/07/1999

Costo ammesso = 7.343.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 0=

Attività di Sviluppo Precompetitivo = 7.343.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	0	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	5.178.000.000	200.000.000	1.965.000.000	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 3.913.819.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 1.953.238.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive dell'ulteriore agevolazione di cui all'art. 4, comma 10, lettera E, punto 4 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	55	40	45	50	50	45
Sviluppo Precompetitivo	55	25	45	35	50	30

Durata dell'intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Dec. - relativo al CTS del 20/07/00

Ditta: COMERIT SRL
CICERALE - SA (Classificata Grande Impresa)
COINTER SRL
OGLIASTRO CILENTO SA

Progetto n. 4828

Titolo del progetto: Pannello porta interno vettura a base poliolefinica a basso impatto ambientale e ad elevata riciclabilita'.

Durata e decorrenza costi:
Mesi 36 dal 19/07/1999

Costo ammesso = 10.238.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 8.409.000.000=

Attività di Sviluppo Precompetitivo = 1.829.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	4.449.000.000	3.960.000.000	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	1.316.000.000	513.000.000	0	0

Agevolazioni deliberate:

Contributo Conto Interessi (C.C.I.) su finanziamento massimo di £ = 5.088.286.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 2.723.308.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CCI	CS	CCI	CS	CCI	CS
Ricerca Industriale	55	25	45	35	50	30
Sviluppo Precompetitivo	50	10	40	20	45	15

Durata dell'intervento: 10 anni di cui 4 di preammortamento.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione, da parte dell'azienda, di formale dichiarazione di disponibilità a finanziare il progetto ai sensi della legge n. 346/1988 da parte di istituto finanziatore così come previsto dall'art. 47 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993.

Contratto di finanziamento in solido.

Dec. - relativo al CTS del 20/07/00

Ditta: CONSORZIO C.R.E.O. - CENTRO RICERCHE ELETTRO OTTICHE
L'AQUILA - AQ (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 7305

Titolo del progetto: "SMART SENSORS": Sensori elettroottici progettati e realizzati per specifiche applicazioni civili e militari.

Durata e decorrenza costi:
Mesi 36 dal 01/11/1999

Costo ammesso = 6.650.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 6.650.000.000=
Attività di Sviluppo Precompetitivo = 0=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	200.000.000	0	6.450.000.000	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	0	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 2.992.500.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 3.325.000.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive delle ulteriori agevolazioni di cui all'art. 4, comma 10, lettera E, punti 4 e 6 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	45	50	45	50	45	50
Sviluppo Precompetitivo	45	35	45	35	45	35

Durata dell'intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Dec. - relativo al CTS del 20/07/00

Ditta: ERICSSON TELECOMUNICAZIONI S.P.A.
ROMA - RM (Classificata Grande Impresa)
ERISUD S.P.A.
PAGANI SA

Progetto n. 22477

Titolo del progetto: Unità di interconnessione rete radio-infrastruttura terrestre per sistema radiomobile UMTS - (ALI).

Durata e decorrenza costi:
Mesi 22 dal 13/03/2000

Costo ammesso = 19.920.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 11.750.000.000=
Attività di Sviluppo Precompetitivo = 8.170.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	8.830.000.000	2.920.000.000	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	1.930.000.000	6.240.000.000	0	0

Agevolazioni deliberate:

Contributo Conto Interessi (C.C.I.) su finanziamento massimo di £ = 6.633.360.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 7.649.280.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive dell'ulteriore agevolazione di cui all'art. 4, comma 10, lettera E, punto 4 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CCI	CS	CCI	CS	CCI	CS
Ricerca Industriale	40	40	30	50	35	45
Sviluppo Precompetitivo	35	25	25	35	30	30

Durata dell'intervento: 10 anni di cui 4 di preammortamento.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione, da parte dell'azienda, di formale dichiarazione di disponibilità a finanziare il progetto ai sensi della legge n. 346/1988 da parte di istituto finanziatore così come previsto dall'art. 47 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993.

Contratto di finanziamento in solido.

Dec. - relativo al CTS del 20/07/00

Ditta: FORNI-TECNICA S.R.L.
MILANO - MI (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 9761

Titolo del progetto: Generatore innovativo di endo gas per trattamenti superficiali delle principali leghe metalliche impiegate nell'industria meccanica.

Durata e decorrenza costi:
Mesi 36 dal 01/01/2000

Costo ammesso = 1.500.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 817.000.000=

Attività di Sviluppo Precompetitivo = 683.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	677.000.000	140.000.000	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	683.000.000	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 675.000.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 646.500.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive delle ulteriori agevolazioni di cui all'art. 4, comma 10, lettera E, punti 4 e 6 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	45	50	45	50	45	50
Sviluppo Precompetitivo	45	35	45	35	45	35

Durata dell'intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Dec. - relativo al CTS del 20/07/00

Ditta: GE PLASTICS STRUCTURED PRODUCS ITALIA SPA
Cinisello Balsamo - MI (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 3780

Titolo del progetto: Progettazione e sviluppo di una nuova tipologia di pannelli alveolari trasparenti in policarbonato ottenibile mediante lo sviluppo e la sperimentazione di una linea prototipale innovativa.

Durata e decorrenza costi:
Mesi 36 dal 21/06/1999

Costo ammesso = 6.230.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 1.168.000.000=

Attività di Sviluppo Precompetitivo = 5.062.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	1.168.000.000	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	5.062.000.000	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 4.361.000.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 797.440.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	70	25	60	35	65	30
Sviluppo Precompetitivo	70	10	60	20	65	15

Durata dell'intervento: 6 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 12 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Dec. - relativo al CTS del 20/07/00

Ditta: GE PLASTICS STRUCTURED PRODUCS ITALIA SPA
Cinisello Balsamo - MI (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 5129

Titolo del progetto: Nuova tipologia di lastre solide in policarbonato o sue leghe polimeriche, con altri materiali plastici, altamente resistente agli agenti chimici ottenibile mediante prototipizzazione di una nuova linea di co-laminazione.

Durata e decorrenza costi:
Mesi 36 dal 30/07/1999

Costo ammesso = 3.340.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 1.050.000.000=

Attività di Sviluppo Precompetitivo = 2.290.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	1.050.000.000	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	2.290.000.000	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 2.338.000.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 490.980.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	70	25	60	35	65	30
Sviluppo Precompetitivo	70	10	60	20	65	15

Durata dell'intervento: 6 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 12 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Dec. - relativo al CTS del 20/07/00

Ditta: GEM ELETTRONICA S.R.L.
S.Benedetto del Tronto - AP (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 8387

Titolo del progetto: Antenna di tipo SWG a polarizzazione selezionabile.

Durata e decorrenza costi:
Mesi 26 dal 15/11/1999

Costo ammesso = 1.716.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 1.184.000.000=

Attività di Sviluppo Precompetitivo = 532.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	1.184.000.000	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	532.000.000	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 772.200.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 777.348.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive dell'ulteriore agevolazione di cui all'art. 4, comma 10, lettera E, punto 4 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	45	50	45	50	45	50
Sviluppo Precompetitivo	45	35	45	35	45	35

Durata dell'intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Dec. - relativo al CTS del 20/07/00

Ditta: INDUSTRIE SALERI ITALO S.P.A.
Lumezzane - BS (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 9693

Titolo del progetto: Ricerca e sviluppo prototipale di pompe alternative alle tradizionali pompe acqua utilizzate nel settore autoveicolistico.

Durata e decorrenza costi:
Mesi 36 dal 03/01/2000

Costo ammesso = 3.607.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 2.140.000.000=
Attività di Sviluppo Precompetitivo = 1.467.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	2.140.000.000	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	1.467.000.000	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 1.983.850.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 1.219.166.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive dell'ulteriore agevolazione di cui all'art. 4, comma 10, lettera E, punto 4 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	55	40	45	50	50	45
Sviluppo Precompetitivo	55	25	45	35	50	30

Durata dell'intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Dec. - relativo al CTS del 20/07/00

Ditta: MANINI PREFABBRICATI S.P.A.
Assisi - PG (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 6617

Titolo del progetto: Ricerca applicata durabilità a lungo termine di strutture prefabbricate in C.A. e C.A.P.

Durata e decorrenza costi:
Mesi 36 dal 10/09/1999

Costo ammesso = 3.074.800.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 0=

Attività di Sviluppo Precompetitivo = 3.074.800.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	0	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	3.074.800.000	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 1.537.400.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 922.440.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive dell'ulteriore agevolazione di cui all'art. 4, comma 10, lettera E, punto 6 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	50	45	45	50	45	50
Sviluppo Precompetitivo	50	30	45	35	45	35

Durata dell'intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Dec. - relativo al CTS del 20/07/00

Ditta: MASTERWOOD S.P.A.
RIMINI - RN (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 22954

Titolo del progetto: Automazione nel posizionamento dei vincoli ed ottimizzazione strutturale di macchine utensili a cn per il legno.

Durata e decorrenza costi:
Mesi 27 dal 01/04/2000

Costo ammesso = 2.436.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 584.000.000=

Attività di Sviluppo Precompetitivo = 1.852.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	584.000.000	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	1.852.000.000	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 1.461.600.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 572.460.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	60	35	50	45	55	40
Sviluppo Precompetitivo	60	20	50	30	55	25

Durata dell'intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Dec. - relativo al CTS del 20/07/00

Ditta: MTS - OFFICINE MECCANICHE DI PRECISIONE S.P.A.
SIRONE - LC (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 5279

Titolo del progetto: Sviluppo di un nuovo sistema di ritorcitura a 4 torsioni.

Durata e decorrenza costi:
Mesi 24 dal 01/09/1999

Costo ammesso = 2.290.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 1.690.000.000=

Attività di Sviluppo Precompetitivo = 600.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	1.540.000.000	0	150.000.000	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	600.000.000	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 1.364.840.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 716.770.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	60	35	50	45	55	40
Sviluppo Precompetitivo	60	20	50	30	55	25

Durata dell'intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Dec. - relativo al CTS del 20/07/00

Ditta: NUOVO PIGNONE S.P.A.
FIRENZE - FI (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 8439

Titolo del progetto: Sviluppo di una turbina a gas da 33 MW.

Durata e decorrenza costi:
Mesi 42 dal 04/11/1999

Costo ammesso = 47.000.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 0=

Attività di Sviluppo Precompetitivo = 47.000.000.000= (di cui extra U.E. 5.800.000.000)

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	0	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	41.200.000.000	0	0	5.800.000.000

Agevolazioni deliberate:

Contributo Conto Interessi (C.C.I.) su finanziamento massimo di £ = 16.450.000.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 11.750.000.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive dell'ulteriore agevolazione di cui all'art. 4, comma 10, lettera E, punto 4 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CCI	CS	CCI	CS	CCI	CS
Ricerca Industriale	40	40	30	50	35	45
Sviluppo Precompetitivo	35	25	25	35	30	30

Durata dell'intervento: 10 anni di cui 4 di preammortamento.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione, da parte dell'azienda, di formale dichiarazione di disponibilità a finanziare il progetto ai sensi della legge n. 346/1988 da parte di istituto finanziatore così come previsto dall'art. 47 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993.

Dec. - relativo al CTS del 20/07/00

Ditta: PIRELLI CAVI E SISTEMI S.P.A
MILANO - MI (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 6677

Titolo del progetto: Fibre ottiche polimeriche.

Durata e decorrenza costi:
Mesi 36 dal 02/09/1999

Costo ammesso = 2.810.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 1.970.000.000=

Attività di Sviluppo Precompetitivo = 840.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	1.970.000.000	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	840.000.000	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 1.545.500.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 997.550.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive dell'ulteriore agevolazione di cui all'art. 4, comma 10, lettera E, punto 4 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	55	40	45	50	50	45
Sviluppo Precompetitivo	55	25	45	35	50	30

Durata dell'intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Dec. - relativo al CTS del 20/07/00

Ditta: PRO.BIO.SINT S.R.L.
Varese - (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 999

Titolo del progetto: Ricerca e sviluppo di processi di bioconversione di nucleosidi.

Durata e decorrenza costi:
Mesi 36 dal 05/05/1999

Costo ammesso = 6.438.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 4.588.000.000=

Attività di Sviluppo Precompetitivo = 1.850.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	4.588.000.000	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	1.850.000.000	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 4.506.600.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 1.326.228.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	70	25	60	35	65	30
Sviluppo Precompetitivo	70	10	60	20	65	15

Durata dell'intervento: 6 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 12 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Dec. - relativo al CTS del 20/07/00

Ditta: SAES GETTERS S.P.A.
LAINATE - MI (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 5159

Titolo del progetto: Sviluppo di analizzatori di gas basati su tecnologia IMS (Ion Mobility Spectrometry).

Durata e decorrenza costi:
Mesi 36 dal 01/08/1999

Costo ammesso = 3.354.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 2.351.000.000= (di cui extra U.E. 420.000.000)
Attività di Sviluppo Precompetitivo = 1.003.000.000= (di cui extra U.E. 202.000.000)

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	1.931.000.000	0	0	420.000.000
Attività di Sviluppo Precompetitivo	801.000.000	0	0	202.000.000

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 2.347.800.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 687.570.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	70	25	60	35	65	30
Sviluppo Precompetitivo	70	10	60	20	65	15

Durata dell'intervento: 6 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 12 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Dec. - relativo al CTS del 20/07/00

Ditta: SOREMARTEC ITALIA S.R.L.
ALBA - CN (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 10197

Titolo del progetto: Nuova linea di prodotti di pasticceria fresca industriale.

Durata e decorrenza costi:
Mesi 36 dal 01/02/2000

Costo ammesso = 30.162.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 26.324.000.000=

Attività di Sviluppo Precompetitivo = 3.838.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	26.324.000.000	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	3.838.000.000	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

Contributo Conto Interessi (C.C.I.) su finanziamento massimo di £ = 11.853.666.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 11.461.560.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive dell'ulteriore agevolazione di cui all'art. 4, comma 10, lettera E, punto 4 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CCI	CS	CCI	CS	CCI	CS
Ricerca Industriale	40	40	30	50	35	45
Sviluppo Precompetitivo	35	25	25	35	30	30

Durata dell'intervento: 10 anni di cui 4 di preammortamento.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione, da parte dell'azienda, di formale dichiarazione di disponibilità a finanziare il progetto ai sensi della legge n. 346/1988 da parte di istituto finanziatore così come previsto dall'art. 47 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993.

Dec. - relativo al CTS del 20/07/00

Ditta: TECNOSIL S.P.A.
Castelverde - CR (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 4120

Titolo del progetto: Realizzazione di cavi elettrici per alte temperature con isolamento a reticolazione per irraggiamento con Electron Beam.

Durata e decorrenza costi:
Mesi 36 dal 20/09/1999

Costo ammesso = 1.199.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 667.000.000=

Attività di Sviluppo Precompetitivo = 532.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	667.000.000	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	532.000.000	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 719.400.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 339.317.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	60	35	50	45	55	40
Sviluppo Precompetitivo	60	20	50	30	55	25

Durata dell'intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Dec. - relativo al CTS del 20/07/00

Ditta: TEUCO GUZZINI S.P.A.
Montelupone - MC (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 10174

Titolo del progetto: Studio di un innovativo composito in materiale plastico per la realizzazione di lastre ad alta rigidità con elevate caratteristiche meccaniche e lavorabile con processi tradizionali.

Durata e decorrenza costi:
Mesi 36 dal 10/01/2000

Costo ammesso = 8.042.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 6.694.000.000=

Attività di Sviluppo Precompetitivo = 1.348.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	6.294.000.000	400.000.000	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	1.348.000.000	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 5.589.190.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 1.841.618.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	70	25	60	35	65	30
Sviluppo Precompetitivo	70	10	60	20	65	15

Durata dell'intervento: 6 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 12 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Art. 2.

Per tutti gli interventi disciplinati dal decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, sono applicate le seguenti condizioni:

per le relative operazioni di finanziamento non sono richieste particolari forme di garanzia, salva la facoltà per l'Istituto finanziatore di richiederle per i progetti a valere sulla legge n. 346/1988.

Altresì, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del predetto decreto ministeriale, in ottemperanza all'art. 6, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge n. 46/1982, e successive modificazioni ed integrazioni, sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-*bis* codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi.

La durata del progetto potrà essere maggiorata di dodici mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto.

Art. 3.

L'ammontare del contributo in conto interessi previsto dalla legge n. 346/1988, disposto ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, sarà determinato con successivo provvedimento in relazione al finanziamento concesso dall'Istituto finanziatore all'uopo convenzionato ed al tasso di riferimento previsto dal relativo contratto di mutuo. Il conseguente onere graverà sulle residue disponibilità derivanti dal capitolo 7507.

Art. 4.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto, disposto ai sensi della legge n. 1089/1968 e successive modifiche e integrazioni, sono determinate in L. 96.826.761.000 e graveranno sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2000

Il direttore generale: CRISCUOLI

00A15878

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 13 novembre 2000.

Norme sanitarie relative all'alpeggio, alla transumanza e al pascolo vagante degli ovini e caprini.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, regolamento di polizia veterinaria;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1992, n. 453, regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini, e successive modificazioni, in particolare l'art. 25;

Considerato che la situazione epidemiologica nazionale relativa alla brucellosi ovina e caprina impone la adozione di specifiche norme che consentano lo spostamento per motivi di alpeggio, transumanza e pascolo vagante esclusivamente a greggi in possesso della qualifica sanitaria di ufficialmente indenne o indenne da brucellosi ovina e caprina;

Considerato inoltre che è opportuno integrare la documentazione di scorta degli animali della specie ovina e caprina che si spostano per motivi di alpeggio, transumanza o pascolo vagante con il numero di codice identificativo aziendale, e che è altresì necessario mantenere nota delle movimentazioni avvenute;

Decreta:

Art. 1.

1. A partire dal 1° gennaio 2001 possono spostarsi per ragioni di alpeggio, transumanza o pascolo vagante soltanto ovini e caprini appartenenti ad allevamenti ufficialmente indenni o indenni da brucellosi.

Art. 2.

1. A partire dal 1° gennaio 2001, sui certificati che scortano gli ovini e caprini che si spostano per alpeggio, transumanza o pascolo vagante, deve essere riportato il codice identificativo dell'azienda.

2. A partire dal 1° gennaio 2001, presso i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali deve essere tenuto un registro, su supporto cartaceo o informatico, nel quale devono essere registrati gli spostamenti degli ovini e caprini per alpeggio, transumanza o pascolo vagante.

Il presente decreto, inviato alla Corte dei conti per la registrazione, viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 2000

Il Ministro: VERONESI

Registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2000
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 220

00A15873

DECRETO 24 novembre 2000.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Molisia», in comune di Sant'Elena Sannita, ai fini dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 9 dicembre 1999 con la quale la società F.lli Di Jorio S.n.c., con sede in Frosolone (Isernia), corso Vittorio Emanuele n. 6, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Molisia» che sgorga dalla sorgente «Fonte Molisia» nell'ambito del permesso di ricerca sito in località «Cannavina» nel territorio del comune di Sant'Elena Sannita (Isernia), ai fini dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 25 ottobre 2000;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata «Molisia» che sgorga dalla sorgente «Fonte Molisia» nell'ambito del permesso di ricerca sito in località «Cannavina» nel territorio del comune di Sant'Elena Sannita (Isernia).

Art. 2.

Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette sono le seguenti: «Può avere effetti diuretici e favorire l'eliminazione dell'acido urico; indicata nelle diete povere di sodio».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione delle comunità europee.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Roma, 24 novembre 2000

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

00A15712

DECRETO 24 novembre 2000.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Suio», in comune di Castelforte, ai fini dell'imbottigliamento, della vendita e della bibita *in situ*.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 23 marzo 2000 con la quale la società Proves S.r.l. con sede in Castelforte (Latina), via Risorgimento n. 31, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Suio» che sgorga dall'omonima sorgente nell'ambito della concessione mineraria «Pantano» sita nel comune di Castelforte (Latina), ai fini dell'imbottigliamento, della vendita e della bibita *in situ*;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 25 ottobre 2000;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata «Suio» che sgorga dall'omonima sorgente nell'ambito della concessione mineraria «Pantano» sita nel comune di Castelforte (Latina).

Art. 2.

Le indicazioni che ai sensi, dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette sono le seguenti: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

L'acqua minerale «Suio» può essere utilizzata per la bibita *in situ* limitatamente agli effetti sulla diuresi.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione delle comunità europee.

Art. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Roma, 24 novembre 2000

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

00A15710

DECRETO 24 novembre 2000.

Ulteriori indicazioni sull'etichette dell'acqua minerale «Fausta», in comune di Darfo - Società Italaquae S.p.a.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Visto il proprio decreto 11 marzo 1998, n. 3012-016, di conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Fausta» di Darfo (Brescia);

Vista la domanda in data 21 marzo 2000 con la quale la società Italaquae S.p.a., con sede in Roma, via Appia Nuova, 700, nell'inviare ulteriore documentazione, ha chiesto di poter riportare in etichetta le indicazioni «può attivare la formazione della bile e il suo deflusso; può esercitare un'azione efficace sulla cinesia delle vie biliari», indicazioni già autorizzate con delibera regionale a seguito di nulla osta del Ministero della sanità 19 giugno 1984, n. 2311-110;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il seguente parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 25 ottobre 2000: «Favorevole affinché la società ltalaquae S.p.a. possa riportare sulle etichette dell'acqua minerale Fausta di Darfo (Brescia) la dicitura «Può attivare la formazione della bile e il suo deflusso; può esercitare un'azione efficace sulla cinesia delle vie biliari»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 2 del decreto dirigenziale 11 marzo 1998, n. 3012-016, dopo la parola «diuretici» sono aggiunte le seguenti indicazioni: «Può attivare la formazione della bile e il suo deflusso; può esercitare un'azione efficace sulla cinesia delle vie biliari».

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 24 novembre 2000

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

00A15711

DECRETO 4 dicembre 2000.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera «Spedali civili» di Brescia a cancellare e ad includere sanitari nell'équipe autorizzata ad espletare le attività di trapianto di valvole cardiache, aorta ed arteria polmonare da cadavere a scopo terapeutico di cui al decreto ministeriale 5 novembre 1999.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE - UFFICIO VII.

Visto il decreto ministeriale in data 5 novembre 1999, con il quale l'azienda ospedaliera «Spedali civili» di Brescia è stata autorizzata all'espletamento delle attività di trapianto di valvole cardiache, aorta ed arteria polmonare da cadavere, a scopo terapeutico;

Vista l'istanza del 2 novembre 2000, presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera «Spedali civili» di Brescia, successivamente integrata in data 22 novembre 2000, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla cancellazione e all'inclusione di un sanitario nell'équipe già autorizzata all'espletamento delle predette attività, con il sopracitato decreto ministeriale;

Considerato che in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità che ha disposto in via provvisoria, in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Viste le ordinanze 31 gennaio 2000 e 26 luglio 2000, del Ministro della sanità, che prorogano ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

Ritenuto, in conformità alle disposizioni recate dall'ordinanza 1° giugno 1999, convalidate dalle precitate ordinanze ministeriali, di limitare la validità temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Lombardia adotterà ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera «Spedali civili» di Brescia è autorizzata a cancellare dall'équipe responsabile dell'espletamento delle attività di trapianto di valvole cardiache, aorta ed arteria polmonare da cadavere, a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale del 5 novembre 1999, il seguente sanitario:

Zogno dott. Mario, dirigente medico di secondo livello presso la seconda divisione di cardiochirurgia dell'azienda ospedaliera «Spedali civili» di Brescia;

e ad includere nella stessa il seguente sanitario:

Minzioni dott. Gaetano, dirigente medico di secondo livello, direttore dell'unità operativa di cardiochirurgia presso l'azienda ospedaliera «Spedali civili» di Brescia.

Art. 2.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera «Spedali civili» di Brescia, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2000

Il dirigente generale: D'ARI

00A15537

DECRETO 7 dicembre 2000.

Riconoscimento alla sig.ra Mika Renata del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di infermiere.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE.

Vista la domanda con la quale la sig.ra Mika Renata ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito il 3 giugno 1992 presso l'istituto professionale per infermieri di Gorlice (Polonia) della sig.ra Mika Renata nata a Gorlice (Polonia) il giorno 31 maggio 1972, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Mika Renata è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusiva-

mente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2000

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

00A15752

DECRETO 7 dicembre 2000.

Riconoscimento alla sig.ra Zielinska Agata Dorota del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di infermiere.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE.

Vista la domanda con la quale la sig.ra Zielinska Agata Dorota ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9, dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito il 30 maggio 1995 presso l'istituto professionale infermieri di Nowy Sacz (Polonia) della sig.ra Zielinska Agata Dorota nata a Podegrodzie (Polonia) il giorno 20 settembre 1975 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Zielinska Agata Dorota è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2000

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

00A15753

DECRETO 7 dicembre 2000.

Riconoscimento alla sig.ra Koszarek Anna del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di infermiere.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE.

Vista la domanda con la quale la sig.ra Koszarek Anna ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute

nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9, dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito l'8 gennaio 1998 presso l'istituto professionale infermieri di Rabka (Polonia) della sig.ra Koszarek Anna, nata a Rabka (Polonia), il giorno 23 luglio 1976 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Koszarek Anna, è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2000

Il direttore del dipartimento: D'ARI

00A15754

DECRETO 7 dicembre 2000.

Riconoscimento alla sig.ra Boczon Boguscawa Celina del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di infermiere.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE.

Vista la domanda con la quale la sig.ra Boczon Boguslawa Celina ha chiesto il riconoscimento del titolo di Pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni

Decreta:

1. Il titolo di Pielegniarka conseguito l'8 giugno 1995 presso l'istituto professionale per infermieri di Limanowa (Polonia) della sig.ra Boczon Boguslawa Celina, nata a Dobra (Polonia) il giorno 30 aprile 1975 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Boczon Boguslawa Celina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2000

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

00A15648

DECRETO 15 dicembre 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE.

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Madsen Trine, cittadina danese, chiede il riconoscimento del titolo di «Fysioterapeut» (scuola di ergoterapia e fisioterapia di Naestved) rilasciato in Danimarca in data 29 gennaio 1999 dal Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi sanitari, al fine dell'esercizio professionale in Italia di fisioterapista;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del suddetto decreto legislativo;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994);

Decreta:

Il titolo di «Fysioterapeut» (scuola di ergoterapia e fisioterapia di Naestved) rilasciato in Danimarca dal Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi sanitari in data 29 gennaio 1999 dalla sig.ra Madsen Trine nata a Alborg (Danimarca) il 16 agosto 1973, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2000

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

00A15719

DECRETO 18 dicembre 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero alla sig.ra Milenkovic Gordana quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE.

Vista la domanda con la quale la sig.ra Milenkovic Gordana ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinske sestre conseguito in Serbia ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della Conferenza dei servizi nella riunione dell'11 dicembre 2000;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di medicinske sestre rilasciato il 22 gennaio 1975 dalla scuola di medicina «Stevica Jovanovic» di Pacevo (Repubblica di Serbia) alla sig.ra Milenkovic Gordana nata a Pancevo (RS Serbia) il giorno 2 febbraio 1955 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Milenkovic Gordana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2000

Il dirigente generale: D'ARI

00A15720

DECRETO 18 dicembre 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero alla sig.ra Gavrilovici D. Felicia Corina quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE.

Vista la domanda con la quale la sig.ra Gavrilovici D. Felicia Corina ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medicina generala conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della Conferenza dei servizi nella riunione dell'11 dicembre 2000;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medicina generala rilasciato il 3 dicembre 1997, dalla scuola sanitaria postliceale «Carol Davila» di Bucarest (Romania) alla sig.ra Gavrilovici D. Felicia Corina nata a Suceava (Romania) il giorno 11 aprile 1975 è riconosciuto ai fini del l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Gavrilovici D. Felicia Corina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2000

Il dirigente generale: D'ARI

00A15721

DECRETO 18 dicembre 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero alla sig.ra Blazevic Branka quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE.

Vista la domanda con la quale la sig.ra Blazevic Branka ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinske sestre conseguito in Bosnia Erzegovina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della Conferenza dei servizi nella riunione dell'11 dicembre 2000;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di medicinske sestre rilasciato il 30 novembre 1993, dalla facoltà di medicina e chirurgia dell'Uni-

versità degli studi di Rijeka (Fiume-Croazia) alla sig.ra Blazevic Branka nata a Sarajevo (Repubblica Bosnia Erzegovina) il giorno 18 settembre 1964 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Blazevic Branka è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2000

Il dirigente generale: D'ARI

00A15722

DECRETO 18 dicembre 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero alla sig.ra Asaveti J. Mihaela quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE.

Vista la domanda con la quale la sig.ra Asaveti J. Mihaela ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medicina generala conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della Conferenza dei servizi nella riunione dell'11 dicembre 2000;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni

Decreta:

1. Il titolo di asistent medicina generala rilasciato il 6 dicembre 1996, dalla scuola sanitaria postliceale «Carol Davila» di Bucarest (Romania) alla sig.ra Asaveti J. Mihaela nata a Suceava (Romania) il giorno 26 dicembre 1974 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Asaveti J. Mihaela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2000

Il dirigente generale: D'ARI

00A15723

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 19 dicembre 2000.

Approvazione dello statuto del «Consorzio del vino nobile di Montepulciano» e conferma dell'incarico di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché di collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi della D.O.C.G. «Vino nobile di Montepulciano» e della D.O.C. «Rosso di Montepulciano», ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari

di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Vista la richiesta presentata in data 1° febbraio 2000 dal Consorzio del vino nobile di Montepulciano, costituito per la tutela del «Vino nobile di Montepulciano» D.O.C.G. e del vino «Rosso di Montepulciano» D.O.C., con sede in Montepulciano (Siena), piazza Grande n. 7, già incaricato a svolgere le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri associati ai sensi del decreto ministeriale 13 marzo 1982, intesa ad ottenere l'approvazione del proprio statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3 e dell'art. 8, comma 1, del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso dal comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione;

Considerato che il citato consorzio ha trasmesso con nota del 4 dicembre 2000 il proprio statuto approvato dall'assemblea straordinaria ed adeguato alla luce delle osservazioni formulate da questo Ministero, previo parere del predetto comitato nazionale;

Considerato altresì che il consorzio istante ha certificato la propria rappresentatività nell'ambito della denominazione di cui all'art. 19, comma 1, lettera *a)* della citata legge n. 164/1992 e che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da evitare la costituzione del consiglio interprofessionale, ai sensi dell'art. 20, comma 4 della legge n. 164/1992 e sufficiente per confermare al consorzio stesso l'incarico di svolgere nei riguardi delle citate D.O.C.G. «Vino nobile di Montepulciano» e D.O.C. «Rosso di Montepulciano» le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, nonché di collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3 e dell'art. 8, comma 1, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del Consorzio del vino nobile di Montepulciano, costituito per la tutela del «Vino nobile di Montepulciano» D.O.C.G. e del vino «Rosso di Montepulciano» D.O.C., con sede in Montepulciano (Siena), piazza Grande n. 7, così come risulta dal testo approvato dall'assemblea straordinaria dello stesso consorzio e trasmesso a questo Ministero in data 4 dicembre 2000.

Art. 2.

È confermato al Consorzio del vino nobile di Montepulciano l'incarico di svolgere nei riguardi della D.O.C.G. «Vino nobile di Montepulciano» e della D.O.C. del vino «Rosso di Montepulciano» le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, nonché di collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 3.

Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini D.O. e I.G.T. procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio del vino nobile di Montepulciano e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2000

Il direttore generale: AMBROSIO

00A15857

DECRETO 19 dicembre 2000.

Approvazione dello statuto del «Consorzio tutela vini del Reno D.O.C.» e conferimento dell'incarico allo svolgimento delle funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine controllata, nonché alla I.G.T. del vino «Bianco di Castelfranco Emilia», ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Vista la richiesta presentata in data 18 dicembre 1998 dal Consorzio tutela vini del Reno D.O.C., costituito per la tutela della D.O.C. dei vini «Reno» e della I.G.T. del vino «Bianco di Castelfranco Emilia», con sede in Castelfranco Emilia (Modena), via Vittorio

Veneto 76, intesa ad ottenere l'approvazione del proprio statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione;

Considerato che il citato Consorzio ha trasmesso con nota del 3 febbraio 2000 il proprio statuto approvato dall'assemblea straordinaria ed adeguato alla luce delle osservazioni formulate da questo Ministero, previo parere del predetto comitato nazionale;

Considerato altresì che il consorzio istante ha certificato la propria rappresentatività nell'ambito della denominazione di cui all'art. 3 del citato decreto n. 256/1997 e che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da evitare la costituzione del consiglio interprofessionale, ai sensi dell'art. 20, comma 4 della legge n. 164/1992 e sufficiente per affidare al Consorzio stesso l'incarico di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alle citate denominazione di origine controllata ed indicazione geografica tipica, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, primo e secondo periodo, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del Consorzio tutela vini del Reno D.O.C., costituito per la tutela della D.O.C. dei vini «Reno» e della I.G.T. del vino «Bianco di Castelfranco Emilia», con sede in Castelfranco Emilia (Modena), via Vittorio Veneto n. 76, così come risulta dal testo approvato dall'assemblea straordinaria dello stesso Consorzio e trasmesso a questo Ministero in data 3 febbraio 2000.

Art. 2.

Il Consorzio tutela vini del Reno D.O.C. è incaricato di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alle citate denominazione di origine e indicazione geografica tipica, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 3.

Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini DO e IGT procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio tutela vini del Reno D.O.C. e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2000

Il direttore generale: AMBROSIO

00A15858

DECRETO 19 dicembre 2000.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Pecorino Sardo» registrata con regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;

Visto il regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996, relativo alla registrazione della denominazione di origine protetta «Pecorino Sardo», ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1999 con il quale è stato autorizzato l'organismo privato «O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pecorino Sardo» sopra indicata, ai sensi dell'art. 10 del citato regolamento (CE) n. 2081/92;

Vista la domanda presentata dal consorzio per la tutela del formaggio «Pecorino Sardo», con sede in Cagliari, intesa ad ottenere alcune modifiche del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Pecorino Sardo», ai sensi dell'art. 9 del citato reg. (CEE) 2081/92;

Vista la proposta di modifica in argomento pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 252 del 27 ottobre 2000, in relazione alla quale potevano essere presentate al Ministero delle

politiche e forestali eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, da parte dei soggetti interessati, entro trenta giorni dalla indicata data di pubblicazione;

Preso atto che non sono pervenute nei modi e nei tempi previsti le sopraindicate osservazioni;

Vista la nota prot. n. 64406 del 12 dicembre 2000, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali, ritenendo che la modifica di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art. 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;

Vista l'istanza del 4 dicembre 2000, con la quale il Consorzio richiedente la modifica in argomento ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione di origine protetta «Pecorino Sardo», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal consorzio sopra citato, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale dell'adeguamento del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Pecorino Sardo», secondo la modifica richiesta dallo stesso, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda;

Decreta:

Art. 1.

1. È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/1997 del Consiglio del 17 marzo 1997 alla modifica, chiesta dal Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Sardo, al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Pecorino Sardo» registrata con regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 10 luglio 1996 ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 252 del 27 ottobre 2000 e notificata al competente organismo comunitario come specificato nelle premesse al presente decreto.

Art. 2.

1. Coloro i quali intendano avvalersi della protezione a titolo transitorio, concessa alle condizioni di cui al presente decreto, devono assoggettarsi al controllo dell'organismo privato autorizzato con il decreto ministeriale 27 luglio 1999, citato nelle premesse.

2. Fermo restando il diritto dei soggetti utilizzatori della DOP «Pecorino Sardo», registrata con regolamento (CE) n. 1263/96 della commissione del 1° luglio 1996, di accedere alla certificazione di conformità alla disciplina di produzione da esso prevista, la certificazione di conformità rilasciata dal predetto organismo privato ai sensi del primo comma dovrà contenere gli estremi del presente decreto.

3. La responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancata registrazione comunitaria della modifica richiesta al disciplinare di produzione di origine protetta «Pecorino Sardo» ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 3.

1. La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui è adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2000

Il direttore generale: AMBROSIO

00A15859

DECRETO 21 dicembre 2000.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «Istituto nord est qualità - I.N.E.Q.», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Mortadella Bologna» registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, così come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80, ed in particolare dall'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indica-

zioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della commissione CEE n. 1549/98 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Mortadella Bologna» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni;

Visto il comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista l'indicazione espressa dall'Associazione industriali delle carni - ASSICA e confermata dalle regioni nelle cui aree geografiche ricade la produzione, dell'Istituto nord est qualità - I.N.E.Q. quale organismo privato per svolgere attività di controllo sulla indicazione geografica protetta di che trattasi;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Considerato che gli organismi privati proposti per l'attività di controllo debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/1992 del consiglio spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerata la necessità, espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione protetta risponda ai requisiti del disciplinare;

Considerato che l'Istituto nord est qualità - I.N.E.Q. risulta già iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le Indicazioni geografiche protette (IGP) e le Attestazione di specificità (STG), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «Istituto nord est qualità - I.N.E.Q.», con sede in via Nazionale, 33/35 - 33030 Villanova di San Daniele del Friuli (Udine), iscritto all'elenco degli organismi di controllo privati per le denominaziopi di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le Attestazione di specificità (STG) istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi del comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, è autorizzato, ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, a espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la indicazione geografica protetta «Mortadella Bologna», registrata in ambito europeo con regolamento della Commissione CE n. 1549/98.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per l'«Istituto nord est qualità - I.N.E.Q.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 3.

L'organismo privato autorizzato «Istituto nord est qualità - I.N.E.Q.», non può modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, le modalità di controllo così come presentate ed esaminate, senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale competente e provvede a comunicare ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nell'elenco compreso nella documentazione presentata. Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'autorità nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione della quantità di prodotto certificata. I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della indicazione geografica protetta «Mortadella Bologna».

Art. 4.

L'organismo autorizzato «Istituto nord est qualità - I.N.E.Q.» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la indicazione geografica protetta «Mortadella Bologna, venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) 2081/92».

Art. 5.

L'autorizzazione di cui al presente decreto ha durata di anni tre a far data dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatte salve le disposizioni previste all'art. 2 ed è rinnovabile. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «Istituto nord est qualità - I.N.E.Q.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «Istituto nord est qualità - I.N.E.Q.» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Mortadella Bologna» mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «Istituto nord est qualità - I.N.E.Q.» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della indicazione geografica protetta «Mortadella Bologna» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Mortadella Bologna».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2000

Il direttore generale: AMBROSIO

00A15860

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 23 ottobre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 4, comma 21, legge n. 144/1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Deriver, unità di Torre Annunziata. (Decreto n. 29042).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare l'art. 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, in particolare l'art. 5, comma 8;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in particolare l'art. 4, comma 21 e l'art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto il decreto ministeriale del 24 dicembre 1996 con il quale sono stati ripartiti gli stanziamenti previsti per gli interventi di cui al citato art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto l'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *A)*, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *E)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *B)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Vista la deliberazione del CIPE del 26 gennaio 1996, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1996, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 62, con la quale sono stati dettati i criteri per l'applicazione dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da ultimo reiterato dal decreto-legge n. 510/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 608/1996;

Viste le istanze presentate dalle società, di seguito elencate nel dispositivo, con le quali è stata richiesta la concessione del trattamento di integrazione salariale

straordinaria, con decorrenza non successiva ai 31 ottobre 1996, ai sensi della citata legge n. 608/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i protocolli d'intesa o le intese di programma sulla reindustrializzazione stipulati dal Governo, con le regioni ovvero con le parti sociali, prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 510/1996 (3 ottobre 1996);

Visti i progetti di lavoro socialmente utile, approvati dalle competenti commissioni per l'impiego ovvero, anche in deroga all'art. 1 della legge n. 608/1996, elaborati dall'agenzia per l'impiego e gestiti dalle aziende in questione;

Considerato che le unità produttive interessate al trattamento straordinario di integrazione salariale sono ubicate nelle aree ricomprese tra quelle di cui all'art. 1 della richiamata legge n. 236/1993;

Ritenuta la necessità di concedere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 62, comma 1, lettera *B)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 62, comma 1, lettera *B)* della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 30 marzo 1999, con effetto dal 3 maggio 1998, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.r.l. Deriver, con sede in Milano, unità di Torre Annunziata (Napoli), per un massimo di 8 unità lavorative per il periodo dal 1° maggio 2000 al 30 dicembre 2000.

Art. 2.

L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori ai progetti dei lavori socialmente utili.

Art. 3.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 21 gennaio 2000, come da protocollo dello stesso.

Art. 4.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata con il precedente art. 1, è ridotta del dieci per cento.

Art. 5.

La proroga del trattamento di cui all'art. 1 comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante.

Art. 6.

Ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 62, comma 1, lettera *B)* della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 20 novembre 1996, con effetto dal 3 maggio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.r.l. Deriver, con sede in Milano e unità di Torre Annunziata (Napoli), per un massimo di 54 unità lavorative per il periodo dal 1° maggio 2000 al 30 ottobre 2000.

Art. 7.

L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori ai progetti dei lavori socialmente utili.

Art. 8.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 21 gennaio 2000, come da protocollo dello stesso.

Art. 9.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata con il precedente art. 1, è ridotta del dieci per cento.

Art. 10.

La proroga del trattamento di cui all'art. 1 comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A14367

DECRETO 23 ottobre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 4, comma 21, legge n. 144/1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iritecna ex Nuova Mecfond (già F.M.I. in liquidazione), unità di Napoli. (Decreto n. 29043).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare l'art. 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, in particolare l'art. 5, comma 8;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608 in particolare l'art. 4, comma 21 e l'art. 9, comma 25, punto *b);*

Visto il decreto ministeriale del 24 dicembre 1996 con il quale sono stati ripartiti gli stanziamenti previsti per gli interventi di cui al citato art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto l'art. 2, comma 198 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393;

Visto l'art. 63, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *A)* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *E)* della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *B)* della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Vista la deliberazione del CIPE del 26 gennaio 1996, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1996, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 62, con la quale sono stati dettati i criteri per l'applicazione dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da ultimo reiterato dal decreto-legge n. 510/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 608/1996;

Viste le istanze presentate dalle società, di seguito elencate nel dispositivo, con le quali è stata richiesta la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, con decorrenza non successiva al 31 ottobre 1996, ai sensi della citata legge n. 608/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i protocolli d'intesa o le intese di programma sulla reindustrializzazione stipulati dal Governo, con le regioni ovvero con le parti sociali, prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 510/1996 (3 ottobre 1996);

Visti i progetti di lavoro socialmente utile, approvati dalle competenti commissioni per l'impiego ovvero, anche in deroga all'art. 1 della legge n. 608/1996, elaborati dall'agenzia per l'impiego e gestiti dalle aziende in questione;

Considerato che le unità produttive interessate al trattamento straordinario di integrazione salariale sono ubicate nelle aree ricomprese tra quelle di cui all'art. 1 della richiamata legge n. 236/1993;

Ritenuta la necessità di concedere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 62, comma 1, lettera *B)* della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b),* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 62, comma 1, lettera *B)* della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 1° giugno 1996, con effetto dal 2 gennaio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Iritecna ex Nuova Mecfond, con sede in Genova, unità di Napoli, per un massimo di 8 unità lavorative per il periodo dal 1° maggio 2000 al 30 settembre 2000.

Art. 2.

L'erogazione del trattamento di cui ai precedente art. 1, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori ai progetti dei lavori socialmente utili.

Art. 3.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 30 marzo 2000, come da protocollo dello stesso.

Art. 4.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata con il precedente art. 1, è ridotta del dieci per cento.

Art. 5.

La proroga del trattamento di cui all'art. 1 comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante.

Art. 6.

Ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b),* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 62, comma 1, lettera *B)* della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 9 ottobre 1996, con effetto dal 1° aprile 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Iritecna (ex Nuova Mecfond - già F.M.I. in liquidazione), con sede in Genova e unità di Napoli, per un massimo di 6 unità lavorative per il periodo dal 1° maggio 2000 al 30 settembre 2000.

Art. 7.

L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori ai progetti dei lavori socialmente utili.

Art. 8.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 30 marzo 2000, come da protocollo dello stesso.

Art. 9.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata con il precedente art. 1, è ridotta del dieci per cento.

Art. 10.

La proroga del trattamento di cui all'art. 1 comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A14368

DECRETO 14 dicembre 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Consorzio edilizio Montano Alba» - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Fabriano.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ANCONA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione generale della cooperazione, divisione IV/6;

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 12 dicembre 2000, dalla quale si rileva che la società cooperativa appresso indicata trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile così come integrato dall'art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

società cooperativa «Consorzio edilizio Montano Alba» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Fabriano, costituita a rogito notaio Mario Ottoni di Fabriano in data 7 marzo 1991, repertorio n. 70793 - registro società n. 19652 tribunale di Ancona - BUSC n. 2531/252972.

Ancona, 14 dicembre 2000

Il direttore: FORMENTINI

00A15770

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 7 dicembre 2000.

Recepimento della direttiva 2000/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000, relativa al tachimetro per i veicoli a motore a due o a tre ruote, che modifica la direttiva 92/61/CEE del Consiglio, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;

Visto il decreto ministeriale 5 aprile 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 30 aprile 1994, di recepimento della direttiva del Consiglio 92/61/CEE del 30 giugno 1992 relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote,

come rettificato dal decreto ministeriale 15 aprile 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 16 maggio 1997;

Visto il decreto ministeriale 20 aprile 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 24 maggio 2000, di recepimento della rettifica alla direttiva 92/61/CEE relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote;

Vista la direttiva 2000/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 106 del 3 maggio 2000, relativa al tachimetro per i veicoli a motore a due o a tre ruote e che modifica la direttiva 92/61/CEE del Consiglio relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote;

ADOTTA
il seguente decreto:

Recepimento della direttiva 2000/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000, relativa al tachimetro per i veicoli a motore a due o a tre ruote e che modifica la direttiva 92/61/CEE del Consiglio relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote.

Art. 1.

1. Il presente decreto si applica al tachimetro di tutti i tipi di veicoli menzionati nell'art. 1 del decreto ministeriale 5 aprile 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 30 aprile 1994, di recepimento della direttiva 92/61/CEE del Consiglio, come da ultimo modificato dal decreto ministeriale 20 aprile 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 24 maggio 2000, di recepimento della rettifica alla direttiva n. 92/61/CEE del Consiglio.

2. Tutti i veicoli rientranti nell'ambito di applicazione del decreto ministeriale 5 aprile 1994, come da ultimo modificato dal decreto ministeriale 20 aprile 2000, sono dotati di un tachimetro conforme all'allegato del presente decreto.

Art. 2.

1. Le procedure per la concessione dell'approvazione del tachimetro di ogni tipo di veicoli a motore a due o a tre ruote e le condizioni per la libera circolazione di tali veicoli sono stabilite dal decreto ministeriale 5 aprile 1994 come da ultimo modificato dal decreto ministeriale 20 aprile 2000.

Art. 3.

1. È riconosciuta l'equivalenza tra le prescrizioni del presente decreto e quelle del regolamento n. 39 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, in seguito denominato «regolamento n. 39 UN-ECE». nell'ultima versione adottata dalla Comunità europea.

2. Sono accettate le omologazioni ed i marchi di omologazione rilasciati a norma del suddetto regolamento n. 39 UN-ECE nell'ambito di applicazione del regolamento stesso in luogo delle omologazioni e dei marchi di omologazione corrispondenti rilasciati in conformità del presente decreto.

Art. 4.

1. Il decreto 5 aprile 1994 è modificato come segue:

1) All'allegato I, al n. 45, la rubrica «Tachimetro e contachilometri per motocicli, tricicli e quadricicli» e la corrispondente menzione «CONF», sono rispettivamente sostituite con la rubrica «Tachimetro» e con la menzione «DP».

2) L'allegato II è modificato come segue:

a) al punto 4.7, la voce «Tachimetro e contachilometri si/no ([1])» è sostituita dalla voce «Tachimetro»;

b) sono inseriti i seguenti punti:

«4.7.3. Fotografie e/o disegni del sistema completo;

4.7.4. Gamma delle velocità indicate;

4.7.5. Tolleranza del meccanismo di misura del tachimetro;

4.7.6. Costante tecnica del tachimetro;

4.7.7. Metodo di funzionamento e descrizione del meccanismo di trasmissione;

4.7.8. Rapporto totale di trasmissione del meccanismo di trasmissione».

3) All'allegato III, al n. 10.12. la rubrica «Tachimetro e contachilometri per motocicli, tricicli e quadricicli» e la corrispondente menzione «CONF», sono rispettivamente sostituite con la rubrica «Tachimetro» e la menzione «DP».

Art. 5.

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a decorrere da 1° luglio 2001, tranne che per i ciclomotori ai quali tali disposizioni si applicano a decorrere dal 1° luglio 2002.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2001 non è consentito vietare, per motivi inerenti al tachimetro, la prima immissione in circolazione dei veicoli conformi al presente decreto.

Art. 6.

1. L'allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2000

p. *Il Ministro dei trasporti e della navigazione*
ANGELINI

ALLEGATO

1. Definizioni

Ai fini della presente direttiva:

1.1. Per «tipo di veicolo riguardo al tachimetro» si intendono i veicoli che non differiscono sostanzialmente per quanto riguarda, in particolare, i seguenti punti:

1.1.1. la designazione dimensionale dei pneumatici scelti nella gamma di pneumatici di dotazione normale;

1.1.2. il rapporto totale di trasmissione, compreso l'eventuale adattatore o riduttore, rispetto al tachimetro;

1.1.3. il tipo di tachimetro caratterizzato dai seguenti elementi:

1.1.3.1. la tolleranza del meccanismo di misura del tachimetro;

1.1.3.2. la costante tecnica del tachimetro;

1.1.3.3. la gamma delle velocità indicate.

1.2. Per «pneumatici di dotazione normale» si intende il tipo o i tipi di pneumatici previsti dal costruttore per il tipo di veicolo considerato e indicati nella scheda informativa prevista dall'allegato II della direttiva 92/61/CEE.

I pneumatici da neve non sono considerati dotazione normale.

1.3. Per «pressione normale di marcia» si intende la pressione di gonfiaggio a freddo specificata dal costruttore del veicolo, aumentata di 0,2 bar.

1.4. Per «tachimetro» si intende la parte del dispositivo destinata ad indicare al conducente la velocità istantanea del suo veicolo.

1.4.1. Per «tolleranza del meccanismo di misura del tachimetro» si intende la precisione dello strumento stesso, espressa dai limiti massimo e minimo di indicazione di velocità per una gamma di velocità in entrata.

1.4.2. Per «costante tecnica del tachimetro» si intende il rapporto tra i giri o gli impulsi di ingresso al minuto e una determinata velocità indicata.

1.5. Per «massa in ordine di marcia» si intende la massa così come definita nella nota d), punto 2, dell'allegato II della direttiva 92/61/CEE.

2. Specifiche

2.1. Il quadrante del tachimetro deve cadere nel campo di visibilità diretta del conducente e deve essere chiaramente leggibile sia di giorno sia di notte. La gamma delle velocità indicate deve essere tale da contenere l'indicazione della velocità massima specificata dal costruttore per quel determinato tipo di veicolo.

2.2. Se il tachimetro comporta un quadrante, invece di un'indicazione numerica, il quadrante deve essere chiaramente graduato.

2.2.1. Per i tachimetri destinati ai motocicli e ai tricicli, le graduazioni della scala debbono essere di 1, 2, 5 o 10 km/h. La velocità deve essere indicata nella maniera seguente:

2.2.1.1. se il valore di velocità più elevato indicato sul quadrante non supera i 200 km/h, i valori numerici della velocità devono essere indicati a intervalli non superiori a 20 km/h;

2.2.1.2. se il valore di velocità più elevato indicato sul quadrante supera i 200 km/h, i valori numerici della velocità devono essere indicati sul quadrante a intervalli non superiori a 30 km/h.

2.2.2. Per i tachimetri destinati ai ciclomotori, il quadrante deve indicare una velocità massima non superiore a 80 km/h; le graduazioni della scala debbono essere di 1, 2, 5 o 10 km/h e i valori della velocità devono essere indicati sul quadrante a intervalli non superiori a 10 km/h.

Inoltre il quadrante deve indicare chiaramente la velocità di 45 km/h (o 25 km/h per i ciclomotori a prestazioni ridotte).

2.2.3. Nel caso di veicoli destinati ad essere venduti negli Stati membri nei quali è usato il sistema metrico britannico imperiale, il tachimetro•deve essere graduato anche in m/h (miglia all'ora); le graduazioni della scala debbono essere di 1, 2, 5 o 10 m/h. I valori numerici della velocità devono essere indicati a intervalli non superiori a 20 m/h ed iniziare a 10 m/h o 20 m/h.

2.2.4. Gli intervalli tra i valori della velocità indicati possono non essere regolari.

2.3. Il controllo di precisione del tachimetro deve essere effettuato secondo la procedura seguente:

2.3.1. Il veicolo deve essere dotato di uno dei tipi di pneumatici di dotazione normale quali definiti al punto 1.2. La prova deve essere ripetuta per ciascun tipo di tachimetro che il costruttore intende installare.

2.3.2. I carico dell'asse azionante il tachimetro è quello corrispondente alla massa in ordine di marcia.

2.3.3. La temperatura di riferimento della zona in cui è installato il tachimetro deve essere di 296 K ± 5 K.

2.3.4. Durante ogni prova la pressione dei pneumatici deve essere quella normale di marcia definita al punto 1.3.

2.3.5. Il veicolo deve essere provato alle seguenti velocità:

Velocità massima (V_{max}) indicata dal costruttore (km/h)	Velocità di prova (km/h)
$V_{max} \leq 45$	80 % V_{max}
$45 < V_{max} \leq 100$	40 e 80 % V_{max} (se la velocità di prova risultante è ≥ 55)
$100 < V_{max} \leq 150$	40, 80 e 80 % V_{max} (se la velocità di prova risultante è ≥ 100)
$150 < V_{max}$	40, 80 e 120

2.3.6. L'apparecchiatura di controllo utilizzata per misurare la velocità reale del veicolo deve avere una precisione di ± 0,5 %.

2.3.6.1. Ne caso di prova su pista, questa deve avere un rivestimento piano e asciutto e sufficiente aderenza.

2.3.6.2. Nel caso di prova mediante banco dinamometrico a rulli, i rulli devono avere un diametro di almeno 2 m. Per i tachimetri destinati ai ciclomotori la prova può essere effettuata su rulli con un diametro di almeno 400 mm.

2.3.7. La velocità indicata non deve mai essere inferiore alla velocità reale. Alle velocità indicate al punto 2.3.5 e a quelle intermedie, tra la velocità V_1 indicata sul tachimetro e la velocità reale V_2 deve sussistere la seguente relazione:

$0 \leq (V_1 - V_2) \leq 0{,}1 \cdot V_2 + 4$ km/h.

3. Conformità della produzione

3.1. Il controllo della conformità della produzione è effettuato in base alle disposizioni dell'allegato VI della direttiva 92/61/CEE.

3.2. La produzione si considera conforme alle prescrizioni della presente direttiva, quando, alle condizioni stabilite ai punti da 2.3.1 a 2.3.6, tra la velocità V_1 indicata sul quadrante del tachimetro e la velocità reale V_2 sussiste la relazione seguente:

$0 \leq (V_1 - V_2) \leq 0{,}1 \cdot V_2 + 4$ km/h per i ciclomotori,

e

$0 \leq (V_1 - V_2) \leq 0{,}1 \cdot V_2 + 8$ km/h per i motocicli e i tricicli.

Appendice 1

SCHEDA INFORMATIVA

concernente l'installazione del tachimetro su un tipo di veicolo a motore a due o a tre ruote

(da allegare alla domanda di approvazione qualora essa sia presentata indipendentemente dalla domanda di omologazione del veicolo)

Numero progressivo (assegnato dal richiedente)

La domanda di approvazione concernente l'installazione del tachimetro su un tipo di veicolo a motore a due o a tre ruote deve essere corredata delle informazioni che figurano nell'allegato II della direttiva 92/61/CEE, parte A, punti:

0.1.

0.2.

0.5.

0.6.

2.1.

2.1.1.

da 4.7. a 4.7.8.

5.2.

5.2.2.

Appendice 2

CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE

concernente l'installazione del tachimetro su un tipo di veicolo a motore a due o a tre ruote

MODELLO

Indicazione dell'amministrazione

Verbale n. .... del servizio tecnico .... in data ....

N. dell'approvazione: .... N. dell'estensione: ....

1. Marca o denominazione commerciale del veicolo: ....
2. Tipo di veicolo: ....
3. Nome e indirizzo del costruttore: ....
4. Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario del costruttore: ....
5. Veicolo presentato alla prova il: ....
6. L'omologazione è concessa/rifiutata ([1])
7. Luogo: ....
8. Data: ....
9. Firma: ....

([1]) Cancellare la menzione inutile.

00A15856

DECRETO 11 dicembre 2000.

Dichiarazione di tipo approvato della zattera di salvataggio gonfiabile aperta, di tipo reversibile, denominato «100 MAN HSC ORIL», fabbricato dalla società Zodiac Italia S.r.l., in Novegro di Segrate.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto l'art. 1 della legge 5 giugno 1962, n. 616 - Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 5 luglio 1962);

Visto l'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica n. 435/1991 recante l'approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 1992) la tabella allegata e la relativa nota 6;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme sul riordino della legislazione in materia portuale, come modificato dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, riguardante l'attribuzione della competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi e materiali da installare a bordo delle navi mercantili (pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994);

Visto il capitolo decimo della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare - SOLAS 1974 (e successivi emendamenti) il quale, approvato con Risoluzione IMO MSC 36(63) ed entrato in vigore il 1° gennaio 1996, ha recepito il Codice di sicurezza per le unità veloci (HSC);

Visto l'annesso 10 del suddetto Codice;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1996, concernente, tra l'altro, la delega per la firma delle dichiarazioni di tipo approvato;

Vista l'istanza in data 7 febbraio 2000 della società Zodiac Italia S.r.l., con sede in Novegro di Segrate (Milano), via Pascoli n. 8/b, intesa ad ottenere il riconoscimento di «Tipo approvato» per la zattera di salvataggio gonfiabile aperta, di tipo reversibile, denominata «100 MAN HSC ORIL» di propria produzione;

Visto il rapporto n. 97 - DG - 133 - TA in data 29 luglio 1999, del Registro navale italiano e relativo alle prove effettuate sulla zattera di salvataggio gonfiabile aperta di tipo reversibile denominata «100 MAN HSC ORIL» prodotta dalla predetta società;

Considerato che la direttiva 96/1998/CE in data 20 dicembre 1996, come modificata dalla direttiva 98/1985/CE dell'11 novembre 1998 e recepita il decreto del Presidente della Repubblica n. 407 del 6 ottobre 1999, non contempla il tipo di zattera oggetto del presente decreto e che, pertanto, ai fini dell'approvazione è sufficiente che tale zattera sia rispondente alle norme tecniche nazionali;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione

La zattera di salvataggio gonfiabile aperta, di tipo reversibile, denominata «100 MAN HSC ORIL» avente capacità massima di cento persone e prodotta dalla società Zodiac, meglio sopra individuata, è dichiarata di tipo approvato.

La zattera di cui sopra potrà essere installata sulle unità veloci, di categoria A, come definite dal Codice HSC.

Art. 2.

Marcatura

La zattera di cui sopra dovrà essere costruita in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici del Registro italiano navale e nessuna modifica potrà esservi apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Comando generale.

Il contenitore della zattera dovrà essere marcato con i seguenti dati:

a) zattera reversibile approvata con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione — Comando generale delle capitanerie di porto n. 882 dell'11 dicembre 2000 (estremi del presente decreto);

b) marchio di fabbrica o nome del fabbricante;

c) numero di serie;

d) numero delle persone che può trasportare;

e) non-SOLAS reversibile;

f) tipo del pacco di emergenza: HSC Pack;

g) lunghezza della barbetta;

h) altezza massima di posizionamento a bordo rispetto al galleggiamento della nave;

i) istruzioni per la messa in mare.

La zattera stessa dovrà essere marcata con i seguenti dati:

j) marchio di fabbrica o nome del fabbricante;

k) numero di serie;

l) data di fabbricazione (mese ed anno);

m) di fabbricazione (mese ed anno);

n) numero delle persone che la zattera è autorizzata a portare; (da apporre in cima ad ogni tubolare di galleggiabilità, in caratteri alti almeno 100 mm ed in colore che contrasti con quello dei tubolari.

A bordo della zattera dovrà essere tenuta una carta di identificazione completa dei seguenti dati:

1) nome del fabbricante o marchio commerciale;

2) modello e numero di matricola;

3) numero delle persone che la zattera è autorizzata a trasportare;

4) estremi del decreto di approvazione;

5) data di confezionamento;

6) registrazioni delle revisioni effettuate, comprensive del nome della stazione, di revisione, con timbro e firma.

Art. 3.

Istruzioni ed informazioni

Dovranno essere fornite all'acquirente le istruzioni e le informazioni necessarie all'elaborazione del manuale per l'addestramento e per le manutenzioni e riparazioni, includendo, per quanto possibile, i seguenti dati:

descrizione generale della zattera aperta reversibile e del suo equipaggiamento;

istruzioni per l'installazione;

istruzioni sul funzionamento della zattera e di impiego del suo equipaggiamento;

norme per revisione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2000

Il comandate generale: SICUREZZA

00A15872

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 21 dicembre 2000.

Fissazione dell'aliquota per il calcolo degli oneri di gestione, da dedursi dai premi assicurativi incassati nell'esercizio 2001, ai fini della determinazione dei contributi che gravano sui premi stessi. (Provvedimento n. 1758-G).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, ed in particolare l'art. 123 in base al quale i contributi e gli oneri di qualsiasi natura e specie, a carico delle imprese ed enti soggetti alle disposizioni del medesimo testo unico, che sono commisurati ai premi, escluse le tasse e le imposte, debbono essere applicati sui premi depurati di un'aliquota per gli oneri di gestione determinata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, recante attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ed, in particolare, l'art. 2 che riguarda la pubblicità degli atti;

Visto il provvedimento ISVAP n. 1381/G del 22 dicembre 1999, con il quale è stata fissata l'aliquota per gli oneri di gestione da dedursi dai premi incassati, escluse le tasse e le imposte, nell'esercizio 2000 ai fini della determinazione dei contributi che gravano sui premi stessi;

Rilevato che dalle elaborazioni relative ai bilanci dell'esercizio 1999 delle imprese di assicurazione si evidenzia che nei rami danni e vita l'incidenza degli oneri di gestione sui premi del lavoro diretto è stata pari al 6,9%;

Ritenuta l'opportunità di fissare, per l'anno 2001, un'aliquota più contenuta rispetto a quella dell'8 per cento prevista nell'anno precedente;

Ritenuta l'opportunità di determinare la medesima aliquota per il calcolo degli oneri di gestione da dedursi da tutti i premi incassati dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione;

Dispone:

I contributi e gli oneri di qualsiasi natura e specie, posti a carico delle imprese soggette alle disposizioni del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, che sono commisurati ai premi, escluse le tasse e le imposte, debbono essere applicati, per l'esercizio 2001, su tutti i

premi incassati dalle imprese di assicurazione e riassicurazione depurati dell'aliquota per gli oneri di gestione, pari al 7% dei predetti premi.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2000

Il presidente: MANGHETTI

00A15901

PROVVEDIMENTO 21 dicembre 2000.

Approvazione delle deliberazioni e delle condizioni relative al trasferimento volontario di parte del portafoglio assicurativo italiano, attuato mediante cessione del ramo d'azienda, da Augusta Vita S.p.a. a società Cattolica di Assicurazione cooperativa a responsabilità limitatata. (Provvedimento n. 1759).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/1996/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative, ed in particolare l'art. 64, commi 1 e 2, che prevede l'approvazione delle deliberazioni e delle condizioni riguardanti i trasferimenti volontari di tutto o di parte del portafoglio italiano;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative, ed in particolare l'art. 75, commi 1 e 2, che prevede l'approvazione delle deliberazioni e delle condizioni riguardanti i trasferimenti volontari di tutto o di parte del portafoglio italiano;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 4, comma 19, modificativo dell'art. 14, comma 1, lettera *i)* della legge n. 576/ 1982, il quale prevede che il consiglio dell'istituto esprima il proprio parere, tra l'altro, in materia di trasferimenti di portafoglio;

Visto il decreto ministeriale del 18 settembre 1985 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I, II, III, IV, V e VI e riassicurativa nei rami I, II, III, IV e VI di cui all'allegato I - tabella *A)*, al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, rilasciata ad Augusta Vita S.p.a., con sede in Torino, via Botero n. 18, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate alla società Cattolica di Assicurazione cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Verona, Lungadige Cangrande n. 16;

Viste le deliberazioni dei consigli di amministrazione di Augusta Vita S.p.a. e della società Cattolica di Assicurazione cooperativa a responsabilità limitata, rispettivamente in data 28 giugno 2000 e 16 giugno 2000, concernenti il trasferimento da Augusta Vita S.p.a. alla Società Cattolica di assicurazione cooperativa a responsabilità limitata, attuato mediante cessione del ramo d'azienda, del portafoglio assicurativo italiano costituito dal complesso dei contratti appartenenti ai rami I, e V di cui all'allegato I - tabella *A)*, al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, ed 1 e 2 indicati nel punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, acquisiti dall'impresa cedente tramite gli sportelli del banco di Brescia S.p.a.;

Visto il contratto preliminare regolante il predetto trasferimento di portafoglio, sottoscritto fra le citate società;

Vista l'istanza del 21 novembre 2000 con la quale è stata richiesta l'approvazione delle deliberazioni e delle condizioni concernenti il predetto trasferimento di portafoglio;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio dell'Istituto nella seduta del 20 dicembre 2000;

Dispone:

Art. 1.

Sono approvate, ai sensi dell'art. 64, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e dell'art. 75, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, le deliberazioni e le condizioni riguardanti il trasferimento da Augusta Vita S.p.a. alla società Cattolica di Assicurazione cooperativa a responsabilità limitata, attuato mediante cessione di ramo d'azienda, del portafoglio dei contratti compresi nei rami I e V di cui all'allegato I - tabella *A)*, al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e 1 e 2 indicati nel punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, acquisiti dall'impresa cedente tramite gli sportelli del banco di Brescia S.p.a.

Art. 2.

Il trasferimento di portafoglio di cui all'art. 1 avrà effetto dal 31 dicembre 2000.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2000

Il presidente: MANGHETTI

00A15902

PROVVEDIMENTO 21 dicembre 2000.

Approvazione delle deliberazioni e delle condizioni relative al trasferimento volontario di parte del portafoglio assicurativo italiano, attuato mediante cessione del ramo d'azienda, da Augusta Vita S.p.a. a La Venezia assicurazioni S.p.a. (Provvedimento n. 1760).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative, ed in particolare l'art. 64, comma 1 e 2, che prevede l'approvazione delle deliberazioni e delle condizioni riguardanti i trasferimenti volontari di tutto o di parte del portafoglio italiano;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 4, comma 19, modificativo dell'art. 14, comma 1, lettera *i)*, della legge n. 576/1982, il quale prevede che il consiglio dell'Istituto esprima il proprio parere, tra l'altro, in materia di trasferimenti di portafoglio;

Visto il decreto ministeriale del 18 settembre 1985, di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I, II, III, IV, V e VI, e riassicurativa nei rami I, II, III, IV e VI di cui all'allegato I - tabella *A),* al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, rilasciata ad Augusta Vita S.p.a., con sede in Torino, via Botero n. 18, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate a La Venezia assicurazioni S.p.a., con sede in Mogliano Veneto, via Ferretto n. 1;

Viste le deliberazioni dei consigli di amministrazione di Augusta Vita S.p.a. e di La Venezia assicurazioni S.p.a., rispettivamente in data 28 giugno 2000 e 17 luglio 2000, concernenti il trasferimento da Augusta Vita S.p.a. a La Venezia assicurazioni S.p.a., attuato mediante cessione del ramo d'azienda, del portafoglio assicurativo italiano costituito dal complesso dei contratti appartenenti ai rami I, III e V di cui all'allegato I - tabella *A),* al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, acquisiti dall'impresa cedente tramite la rete dei promotori Prime Consult;

Visto il contratto preliminare regolante il predetto trasferimento di portafoglio, sottoscritto fra le citate società;

Vista l'istanza del 17 novembre 2000, con la quale è stata richiesta l'approvazione delle deliberazioni e delle condizioni concernenti il predetto trasferimento di portafoglio;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio dell'Istituto nella seduta del 20 dicembre 2000;

Dispone:

Art. 1.

Sono approvate, ai sensi dell'art. 64, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, le deliberazioni e le condizioni riguardanti il trasferimento da Augusta Vita S.p.a. a La Venezia assicurazioni S.p.a., attuato mediante cessione di ramo d'azienda, del portafoglio dei contratti compresi nei rami I, III e V di cui all'allegato I - tabella *A),* al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, acquisiti dall'impresa cedente tramite la rete dei promotori Prime Consult.

Art. 2.

Il trasferimento di portafoglio, di cui all'art. 1, avrà effetto dal 31 dicembre 2000.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2000

Il presidente: MANGHETTI

00A15903

PROVVEDIMENTO 21 dicembre 2000.

Approvazione delle deliberazioni e delle condizioni relative al trasferimento totale, mediante conferimento del ramo d'azienda, del portafoglio assicurativo della rappresentanza generale in Italia della Zurigo Compagnia di Assicurazioni sulla Vita S.A. a Zurich Investments Life S.p.a., in Milano. (Provvedimento n. 1761).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi, e le successive disposizioni modificative ed integrative ed in particolare l'art. 15, che assoggetta all'obbligo della preventiva comunicazione all'ISVAP gli atti aventi contenuto patrimoniale posti in essere con soggetti controllanti e con società da questi controllate;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative, ed in particolare l'art. 64, commi 1 e 2 e l'art. 104 che prevedono l'approvazione delle deliberazioni e delle condizioni riguardanti i trasferimenti volontari di tutto o di parte del portafoglio italiano e l'art. 54 relativo alla decadenza di autorizzazione;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione della direttiva n. 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione ed, in particolare, l'art. 11 che prevede nuovi termini per l'approvazione del bilancio di esercizio;

Visti il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il «testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria» ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva n. 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo ed, in particolare, l'art. 4 concernente le disposizioni applicabili al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non quotate;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 4, comma 19, modificativo dell'art. 14, comma 1, lettera *i)* della legge n. 576/1982, il quale prevede che il consiglio dell'Istituto esprima il proprio parere, tra l'altro, in materia di trasferimenti di portafoglio;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate alla Zurich Investments Life S.p.a. ed alla rappresentanza generale per l'Italia della Zurigo Compagnia di Assicurazioni sulla Vita S.A. entrambe con sede in Milano, piazza Carlo Erba n. 6;

Viste le delibere assunte in data 27 aprile e 13 novembre 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Zurich Investments Life S.p.a. che hanno approvato le modifiche apportate agli articoli 9 e 17 dello statuto sociale;

Viste le deliberazioni del consiglio di amministrazione della Zurigo Compagnia di Assicurazioni sulla Vita S.A. e della Zurich Investments Life S.p.a., rispettivamente in data 17 luglio e 15 settembre 2000 concernenti il trasferimento da Zurigo Compagnia di Assicurazioni sulla Vita S.A. a Zurich Investments Life S.p.a. dell'intero portafoglio assicurativo costituito dal complesso dei contratti della rappresentanza generale per l'Italia della Zurigo Compagnia di Assicurazioni sulla Vita S.A.;

Visto il contratto regolante il predetto trasferimento di portafoglio, sottoscritto fra le citate società in data 2 ottobre 2000;

Vista la delibera assunta in data 2 ottobre 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Zurich Investments Life S.p.a. che ha approvato l'operazione di conferimento del ramo d'azienda relativo all'intero portafoglio assicurativo della rappresentanza generale per l'Italia della Zurigo Compagnia di Assicurazioni sulla Vita S.A. nella Zurich Investments Life S.p.a. con le relative modalità di attuazione nonché le nuove norme statutarie al servizio del conferimento (art. 6) approvando, inoltre in quella sede anche le modifiche apportate agli articoli 19, 25 e 26 dello statuto sociale;

Visto il decreto in data 22 novembre 2000 con il quale il tribunale di Milano, ritenuta la sussistenza di tutte le condizioni stabilite dalla legge, ha ordinato l'iscrizione della sopraindicata delibera assembleare del 2 ottobre 2000 nel registro delle imprese;

Vista l'istanza a firme congiunte del 6 ottobre 2000 con la quale è stata richiesta dalle società medesime l'approvazione delle deliberazioni e delle condizioni concernenti il predetto trasferimento di portafoglio;

Accertato che la società conferitaria è regolarmente autorizzata all'esercizio delle attività ad essa trasferite e dispone, tenuto conto del trasferimento, dei mezzi patrimoniali sufficienti alla copertura del margine di solvibilità da costituire;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle variazioni allo statuto sociale della Zurich Investments Life S.p.a.;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio dell'Istituto nella seduta del 20 dicembre 2000;

Dispone:

Art. 1.

Sono approvate, ai sensi dell'art. 64, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, le deliberazioni e le condizioni riguardanti il trasferimento, attuato mediante conferimento del ramo d'azienda, dell'intero portafoglio assicurativo della rappresentanza generale per l'Italia della Zurigo Compagnia di Assicurazioni sulla Vita S.A., con sede in Milano a Zurich Investments Life S.p.a., con sede in Milano.

Art. 2.

La rappresentanza generale per l'Italia della Zurigo Compagnia di Assicurazioni sulla Vita S.A. è dichiarata decaduta da tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate.

Art. 3.

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale di Zurich Investments Life S.p.a., con le modifiche apportate agli articoli:

«Art. 6 *(Capitale)*: Nuovo ammontare del capitale sociale L. 66.300.000.000 (in luogo del precedente importo di L. 26.000.000.000) diviso in n. 20.400.000 azioni da L. 3.250 cadauna a seguito dell'operazione di conferimento».

«Art. 9 *(Assemblee)*: Modifica del termine di convocazione dell'assemblea ordinaria al fine dell'approvazione del bilancio: entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce il bilancio stesso.

Sostituzione della parola «U.E.» in luogo della precedente «CEE» in relazione alla possibilità di convocazione delle adunanze di assemblea presso luoghi diversi dalla sede sociale».

«Art. 17 *(Consiglio di amministrazione)*: Nuova disciplina: possibilità di tenere le riunioni del consiglio di amministrazione in video-conferenza: condizioni ed effetti».

«Art. 19 *(Consiglio di amministrazione)*: Nuova disciplina: obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte del consiglio di amministrazione, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate, nonché sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi».

«Art. 25 *(Sindaci)*: Nuova disciplina in materia di:

a) requisiti di professionalità dei membri del collegio sindacale;

b) cause di ineleggibilità, di decadenza e limiti al cumulo degli incarichi».

«Art. 26 *(Bilancio ed utili)*: Nuova disciplina: introduzione del termine di approvazione del bilancio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce il bilancio stesso».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2000

Il presidente: MANGHETTI

00A15904

PROVVEDIMENTO 21 dicembre 2000.

Autorizzazione alla B.P.V. Vita S.p.a., in Verona, ad esercitare l'attività assicurativa nei rami I, III, IV, V di cui all'allegato I - tabella *A)*, al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e nei rami 1 e 2 di cui al punto *A)* dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175. (Provvedimento n. 1762).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazionne sulla vita;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il «testo unico delle disposizione in materia di intermediazione finanziaria» ed, in particolare, la sezione V, concernente le disposizioni applicabili al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni quotate;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ed in particolare, l'art. 4, comma 19, modificativo dell'art. 14, comma 1, lettera *i)* della legge n. 576/1982, il quale prevede che il consiglio dell'Istituto esprima il proprio parere, tra l'altro, in materia di autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa;

Visto il decreto 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo;

Visto il provvedimento ISVAP n. 1617-G del 21 luglio 2000 recante modalità tecniche di individuazione delle fattispecie di stretti legami di cui all'art. 1 del citato decreto legislativo n. 343/1999;

Vista l'istanza del 10 maggio 2000 con la quale la società B.P.V. Vita S.p.a. ha chiesto di essere autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa nei rami I, III, IV e V di cui all'allegato I - tabella *A)*, al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e nei rami 1 e 2 di cui al punto *A)* dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza, compreso lo statuto sociale, nonché le successive integrazioni;

Rilevata la conformità delle norme statutarie della società alla vigente disciplina del settore assicurativo;

Vista la delibera con la quale il consiglio dell'Istituto, nella seduta del 20 dicembre 2000 ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso all'attività assicurativa previsti dalla normativa vigente, si è espresso favorevolmente in merito all'istanza soprarichiamata presentata dalla B.P.V. Vita S.p.a.;

Dispone:

La società B.P.V. Vita S.p.a., con sede in Verona, corso di Porta Nuova n. 4, è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa nei rami I, III, IV e V di cui all'allegato I - tabella *A)*, al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 e nei rami 1 e 2 di cui al punto *A)* dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, con contestuale approvazione del relativo statuto ai sensi dell'art. 9, comma 4, del decreto legislativo n. 174/1995 e dell'art. 11, comma 4, del decreto legislativo n. 175/1995.

Roma, 21 dicembre 2000

Il presidente: MANGHETTI

00A15905

PROVVEDIMENTO 21 dicembre 2000.

Fusione per incorporazione della Norwich Union Assicurazioni S.p.a. nella Commercial Union Italia S.p.a., con sedi in Milano, e modificazioni allo statuto della società incorporante. (Provvedimento n. 1763).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche allo statuto sociale e l'art. 76, comma 1, che prevede l'approvazione della fusione di imprese, con le relative modalità e le nuove norme statutarie;

Visti il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il «testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria» ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva n. 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo ed, in particolare, l'art. 4 concernente le disposizioni applicabili al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non quotate;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti e l'art. 4, comma 19, modificativo dell'art. 14, comma 1, lettera *i)* della legge n. 576/1982, il quale prevede che il consiglio dell'Istituto esprima il proprio parere, tra l'altro, in materia di fusioni di imprese assicuratrici, comprese le relative modalità e le nuove norme statutarie;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale, regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4, del citato decreto legislativo n. 58/1998;

Visto il decreto ministeriale in data 9 ottobre 1990, di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni rilasciata alla Commercial Union Italia S.p.a., con sede in Milano, viale Abruzzi n. 94, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Visto il provvedimento ISVAP del 23 ottobre 1995, di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa in tutti i rami danni e riassicurativa in alcuni rami danni, rilasciata alla Norwich Union Assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, via Battistotti Sassi n. 11/a, ed i successivi provvedimenti di decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami 4., 5., 6., 11., 14., 15., e dell'attività assicurativa nel ramo 17., di cui alla lettera *A)* dell'allegato al decreto legislativo n. 175/1995;

Vista la delibera assunta in data 20 aprile 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Commercial Union Italia S.p.a., che ha approvato le modifiche apportate agli articoli 21, 24 e 25 dello statuto sociale;

Vista l'istanza e la relativa documentazione allegata, presentata in data 31 luglio 2000, con la quale la società Commercial Union Italia S.p.a. ha chiesto l'approvazione della fusione per incorporazione della Norwich Union Assicurazioni S.p.a. nella stessa medesima Commercial Union Italia S.p.a., con le relative modalità, nonché i documenti integrativi forniti;

Vista la delibera assunta in data 5 settembre 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Commercial Union Italia S.p.a., che ha approvato l'operazione di fusione per incorporazione in esame, con le relative modalità di attuazione (effetti contabili dalla data di iscrizione dell'atto di fusione nel registro delle

Imprese) e le nuove norme statutarie al servizio della fusione o connesse alla medesima (articoli 2 e 6), approvando altresì, in quella sede, la modifica apportata *ex novo* all'art. 27 dello statuto sociale, nonché ulteriori modifiche agli articoli 24 e 25 del medesimo statuto, rispetto a quelle già apportate in precedente data 20 aprile 2000, di cui sopra;

Vista la delibera assunta in data 5 settembre 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Norwich Union Assicurazioni S.p.a., che ha approvato l'operazione di fusione per incorporazione in esame, con le relative modalità di attuazione;

Visti i decreti in data 3 ottobre 2000 con i quali il tribunale di Milano, ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge, ha ordinato l'iscrizione nel registro delle imprese delle citate deliberazioni assembleari;

Accertato che la società incorporante, tenuto conto della fusione, dispone di elementi costitutivi del margine di solvibilità eccedenti la misura dovuta;

Rilevato che l'operazione di fusione in esame e le relative modalità soddisfano le condizioni poste dalla normativa di settore per la tutela degli assicurati e dei danneggiati;

Vista la delibera assunta da ultimo in data 20 ottobre 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Commercial Union Italia S.p.a., che ha approvato le modifiche apportate *ex novo* agli articoli 10, 22, 28 dello statuto sociale, nonché ulteriori modifiche all'art. 2 (al servizio della fusione) ed all'art. 27 del medesimo statuto, rispetto a quelle già apportate in precedente data 5 settembre 2000, di cui sopra;

Considerato che non sussistono elementi ostativi in merito all'approvazione delle modifiche statutarie apportate dalla società incorporante, finalizzate all'esecuzione dell'operazione di fusione in argomento, nonché delle ulteriori variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio dell'Istituto nella seduta del 20 dicembre 2000;

Dispone:

Art. 1.

È approvata la fusione per incorporazione della Norwich Union Assicurazioni S.p.a. nella Commercial Union Italia S.p.a., entrambe con sede in Milano, con le relative modalità di attuazione.

Art. 2.

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Commercial Union Italia S.p.a., con le modifiche apportate agli articoli 2 e 6, al servizio della fusione, e con le ulteriori modifiche apportate, in generale, agli altri articoli statutari:

«Art. 2 *(Denominazione - Sede - Oggetto - Durata)*:

a) in materia di oggetto sociale, con particolare riferimento all'attività assicurativa, separata indicazione dei rami per i quali è previsto l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa (infortuni - corpi di veicoli terrestri - corpi di veicoli ferroviari - corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali - merci trasportate - incendio ed elementi naturali - altri danni ai beni, con esclusione dei rischi già compresi nei rami bestiame, cristalli, films e grandine - responsabilità civile autoveicoli terrestri - responsabilità civile veicoli marittimi, lacustri e fluviali - responsabilità civile generale - credito, limitatamente al credito ipotecario navale - perdite pecuniarie di vario genere, con esclusione dei rischi già compresi nei rami pioggia e rischi di impiego - assistenza) e di quelli per i quali è previsto l'esercizio della sola attività assicurativa (malattia - corpi di veicoli aerei - altri danni ai beni, limitatamente ai rischi già compresi nel ramo cristalli - responsabilità civile aeromobili - credito, limitatamente al credito ipotecario, aeronautico e navale) - in luogo della precedente previsione statutaria che accorpava i rami assicurativi, oggetto di esercizio, nell'ambito di un unico contesto assicurativo e riassicurativo;

b) ampliamento dell'oggetto sociale, con introduzione dell'«esercizio di tutte le attività comunque connesse allo svolgimento dell'oggetto sociale, nei limiti di cui alle vigenti leggi in materia di assicurazioni»;

c) in relazione al compimento delle ulteriori operazioni, necessarie e utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, sostituzione delle parole organo amministrativo (in luogo delle precedenti «Consiglio di amministrazione»)».

«Art. 6 *(Capitale)*: Nuovo ammontare del capitale sociale (con decorrenza dalla data di effetto della fusione): L. 158.500.000.000 (in luogo del precedente importo di L. 115.500.000.000) diviso in n. 15.850.000 azioni da L. 10.000 cadauna [aumento del capitale della società incorporante per L. 43.000.000.000, suddiviso in n. 4.300.000 azioni del valore nominale di L. 10.000 cadauna, da attribuire per intero alla comune controllante CGU International Holdings B.V. con sede in Amsterdam, in cambio delle n. 43.000.000 di azioni del valore nominale di L. 1.000 cadauna]».

«Art. 10 *(Assemblea)*: Individuazione di alcuni Paesi nell'ambito della Comunità europea (Gran Bretagna, Olanda, Francia, Germania e Belgio) quali luoghi di convocazione dell'assemblea all'estero (in luogo della precedente formulazione riferita genericamente all'estero)».

«Art. 21 *(Consiglio di amministrazione)*: Riformulazione dell'articolo e nuova disciplina in materia di modalità di convocazione del consiglio di amministrazione: «Il consiglio viene convocato dal presidente o dall'amministratore delegato (se nominato) o da chi lo sostituisce con avviso da spedirsi con lettera raccomandata, telegramma, telex, telefax o messaggio di posta elettronica a tutti gli amministratori ed ai membri del collegio sindacale almeno sette giorni prima ...» (in luogo della precedente previsione statutaria: «Le riunioni del consiglio di amministrazione saranno convocate dal presidente o da un amministratore o da un membro del collegio sindacale mediante lettera raccomandata inviata a ciascun membro del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale almeno

20 giorni prima di quello fissato per la riunione, contenente la data, l'ora e il luogo della riunione nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno»).

Nuova disciplina in materia di:

a) modalità di convocazione del consiglio di amministrazione in caso di urgenza;

b) modalità di raduno del consiglio di amministrazione - soggetti preposti;

c) possibilità di tenere le riunioni del consiglio di amministrazione in video o teleconferenza - condizioni ed effetti;

«Art. 22 *(Consiglio di amministrazione)*: Sostituzione della parola «partecipazione» (in luogo della precedente «presenza») in materia di validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione».

«Art. 24 *(Consiglio di amministrazione)*: Nuova disciplina: obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte del consiglio di amministrazione, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e/o dalle società controllate ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi - modalità della comunicazione anche in presenza di particolari circostanze.

Introduzione dell'inciso «più» con riferimento ai membri del consiglio ai quali lo stesso può delegare i propri poteri.

Soppressione del secondo comma concernente la facoltà di compiere determinate operazioni, attribuita al consiglio o all'amministratore unico».

«Art. 25 *(Consiglio di amministrazione)*: Riformulazione dell'articolo in materia di nomina del presidente del consiglio di amministrazione: «Il presidente del consiglio di amministrazione è nominato dal consiglio, qualora l'assemblea non vi abbia provveduto» (in luogo della precedente previsione statutaria: «Il presidente è nominato dal consiglio di amministrazione qualora l'assemblea non vi abbia preventivamente provveduto»).

Riformulazione dell'articolo e nuova disciplina in materia di rappresentanza legale: «L'amministratore unico e/o il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori delegati (se nominati) hanno la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi di cassazione e revocazione ed i procedimenti arbitrali, con facoltà degli stessi di nominare procuratori ed avvocati alle liti» (in luogo della precedente previsione statutaria: «L'amministratore unico o il presidente ha la legale rappresentanza della società e rappresenta la medesima davanti alla legge, con autorità di promuovere azioni giudiziali per ogni genere di giurisdizione, compresa la facoltà di revocare ed abrogare, e di delegare per questi scopi avvocati e consiglieri)».

«Art. 27 *(Collegio sindacale)*: Nuova disciplina in materia di:

a) rieleggibilità dei sindaci;

b) requisiti di professionalità dei membri del Collegio sindacale;

c) individuazione, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.m. 30 marzo 2000, n. 162, delle materie e dei settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa;

d) nomina del presidente del collegio sindacale: criteri e modalità;

e) cause di ineleggibilità, di decadenza e limiti al cumulo degli incarichi per i membri del collegio sindacale.

In merito alla possibilità del collegio sindacale di avvalersi, nell'esercizio delle proprie funzioni, delle risultanze dei controlli di terzi, sostituzione dell'espressione «... che vengano effettuati da parte di società di revisione abilitate e fornite dei requisiti prescritti ai sensi della normativa applicabile» (in luogo della precedente «... che vengono effettuati nei confronti della Società da parte di società di revisione iscritte all'albo di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, ovvero da parte di società munite della autorizzazione di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531»);

«Art. 28 *(Bilancio ed utili)*: Soppressione del riferimento al «conto profitti e perdite» ed alla «relazione sull'andamento della gestione» in materia di redazione del bilancio».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2000

Il presidente: MANGHETTI

00A15906

LIUC - UNIVERSITÀ «CARLO CATTANEO» DI CASTELLANZA

DECRETO RETTORALE 14 novembre 2000.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università «Carlo Cattaneo» - LIUC, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi dell'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, relativa all'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243, relativa alle università non statali legalmente riconosciute;

Viste le deliberazioni assunte dai competenti organi accademici;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione;

Visto il parere favorevole del comitato di coordinamento universitario per la Lombardia;

Vista la richiesta di modifica al regolamento didattico di Ateneo;

Visto il parere favorevole del consiglio universitario nazionale in data 26 ottobre 2000;

Visto il proprio decreto n. 84 del 31 ottobre 2000, con cui è stata istituita la facoltà di giurisprudenza;

Decreta:

L'allegato *A* allo statuto dell'Università «Carlo Cattaneo» - LUIC, è così modificato:

presso l'Università «Carlo Cattaneo» sono istituite le seguenti facoltà:

facoltà di economia: corso di laurea in economia aziendale;

facoltà di ingegneria: corso di laurea in ingegneria gestionale; corso di diploma universitario in ingegneria logistica e della produzione; corso di diploma universitario europeo in produzione industriale;

facoltà di giurisprudenza: corso di laurea in giurisprudenza.

Castellanza, 14 novembre 2000

Il rettore: SILVA

00A15782

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Esenzione in ente morale della «Fondazione S. Ignazio», in Trento

Con decreto ministeriale del 14 novembre 2000, la «Fondazione S. Ignazio», con sede in Trento, è stata eretta in ente morale con approvazione dello statuto di cui all'atto pubblico del 26 ottobre 1998, repertorio n. 22400/5777, a rogito del dott. Paolo Piccoli, notaio in Trento.

00A15907

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenze al merito dell'Esercito

Con decreti ministeriali in data 21 luglio 2000 sono state conferite le seguenti ricompense al merito dell'Esercito:

Croce d'oro

Al car. sc. Mauro Bertolini, nato il 16 maggio 1965 a Roma, con la seguente motivazione: «Dando prova di eccezionali qualità sportive ed elevato temperamento agonistico, conquistava il titolo di «Campione italiano» nella specialità della prova con battello ai campionati italiani assoluti estivi di salvamento a nuoto, stabilendo il nuovo record mondiale, concorrendo così ad elevare il prestigio dell'Arma dei carabinieri e dell'Esercito». — Gubbio (Perugia), 15-18 luglio 1999;

Al car. sc. Luigi Tarantino, nato il 10 novembre 1972 a Napoli, con la seguente motivazione: «Atleta della sezione scherma del Centro sportivo carabinieri, dando prova di eccezionali qualità sportive ed elevato temperamento agonistico, partecipava ai campionati mondiali di scherma, conquistando la medaglia d'oro nella specialità della sciabola ed aggiudicandosi il titolo di "campione del mondo", concorrendo così ad elevare, in italia ed all'estero, il prestigio dell'Arma dei carabinieri e dell'Esercito». — Chaux-de-Fonds (Svizzera), 4-13 ottobre 1998.

Croce d'argento

Al car. sc. Raffaello Caserta, nato il 15 agosto 1972 a Napoli, con la seguente motivazione: «Atleta della sezione scherma del centro sportivo carabinieri, dando prova di eccezionali qualità sportive ed elevato temperamento agonistico, partecipava ai campionati mondiali di scherma, conquistando la medaglia d'argento nella specialità della sciabola e concorrendo così ad elevare, in italia ed all'estero il prestigio dell'Arma dei carabinieri e dell'Esercito». — Chaux-de-Fonds (Svizzera), 4-13 ottobre 1998.

Croce di bronzo

Al car. Francesco Luca Ortu, nato il 20 dicembre 1977 a Foggia, con la seguente motivazione: «Atleta della sezione karate del centro sportivo carabinieri dotato di eccezionali qualità sportive ed elevato temperamento agonistico, conquistava ai campionati mondiali di karate la medaglia di bronzo individuale nella specialità del kumite, categoria kg 60, concorrendo così ad elevare in Italia e all'estero, il prestigio dell'Arma dei carabinieri e dell'Esercito». — Rio de Janeiro (Brasile), 14 - 18 ottobre 1998.

Al car. Salvatore Sanzo, nato il 26 novembre 1975 a Pisa, con la seguente motivazione: «Atleta della sezione scherma del centro sportivo carabinieri, dando prova di eccezionali qualità sportive ed elevato temperamento agonistico, partecipava ai campionati mondiali di scherma, conquistando la medaglia di bronzo nella specialità del fioretto e concorrendo così ad elevare, in Italia ed all'estero, il prestigio dell'Arma dei carabinieri e dell'Esercito». — Chaux-de-Fonds (Svizzera), 4-13 ottobre 1998.

Al car. Emiliano Brembilla, nato il 21 dicembre 1978 a Ponte S. Pietro (Bergamo), con la seguente motivazione: «Dotato di eccezionali qualità sportive ed elevato temperamento agonistico, conquistava il titolo di campione europeo di nuoto stile libero, specialità 400 metri, e la medaglia di bronzo, specialità 1500 metri, stabilendo rispettivamente record europeo ed italiano, con significativo contributo ad elevare il prestigio dell'Arma del carabinieri e dell'Esercito». — Sheffield (Inghilterra), 11-13 dicembre 1998.

Al app. sc. cc Norbert Huber, nato il 3 settembre 1964 a Brunico (Bolzano), con la seguente motivazione: «Dando prova di eccezionali qualità sportive ed elevato temperamento agonistico, conquistava ai campionati mondiali di slittino su pista artificiale la medaglia di bronzo, contribuendo significativamente anche sul piano internazionale al prestigio dell'Arma dei carabinieri e dell'Esercito». — Konigsee (Germania), 25-31 gennaio 1999.

Al car. sc. Donald Miranda, nato il 19 ottobre 1972 a Torino, con la seguente motivazione: «Dando prova di eccezionali qualità sportive ed elevato temperamento agonistico, conquistava il titolo di "Campione europeo" nella specialità dei tuffi sincronizzati trampolino mt 3 ai campionati europei di nuoto olimpico, nuoto fondo e gran fondo, concorrendo così ad elevare il prestigio dell'Arma dei carabinieri e dell'Esercito». — Istanbul (Turchia), 24-31 luglio 1999.

00A15755

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 29 dicembre 2000

Dollaro USA	0,9305
Yen giapponese	106,92
Dracma greca	340,75
Corona danese	7,4631
Lira Sterlina	0,62410
Corona svedese	8,8313
Franco svizzero	1,5232
Corona islandese	78,80
Corona norvegese	8,2335
Lev bulgaro	1,9543
Lira cipriota	0,57369
Corona ceca	35,047
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	265,00
Litas lituano	3,7229
Lat lettone	0,5764
Lira maltese	0,4075
Zloty polacco	3,8498
Leu romeno	24142
Tallero sloveno	213,5401
Corona slovacca	43,933
Lira turca	624267
Dollaro australiano	1,6770
Dollaro canadese	1,3965
Dollaro di Hong Kong	7,2578
Dollaro neozelandese	2,1120
Dollaro di Singapore	1,6126
Won sudcoreano	1177,08
Rand sudafricano	7,0392

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A0001

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Distillazione di crisi dei vini ottenuti dalla fermentazione dei prodotti destinati a Moscato d'Asti e Asti

Con regolamento comunitario in corso di pubblicazione è stata decisa la distillazione di crisi prevista all'art. 30 del regolamento (CE) n. 1493/99 per una quantità di 120.000 ettolitri di vini ottenuti dalla fermentazione di mosti e mosti parzialmente fermentati, idonei alla produzione dei vini D.O.C.G. Moscato d'Asti e V.S.Q.P.R.D. Asti.

Potranno essere distillati i prodotti la cui produzione ha formato oggetto della dichiarazione di giacenza presentata lo scorso 7 settembre 2000 e delle prescritte dichiarazioni vitivinicole previste dal decreto ministeriale 1° agosto 1995 e successive modifiche, presentate fino alla campagna 1999/2000.

Pertanto sono esclusi dalla distillazione i prodotti ottenuti nella vendemmia 2000/2001.

Considerato che alla predetta distillazione può accedere solo il vino che sarà ottenuto dalla fermentazione di prodotti idonei ad essere trasformati in «Asti» e «Moscato d'Asti», con il presente comunicato vengono precisati gli accertamenti che devono essere svolti a tal fine, tenuto conto anche dei tempi necessari per la fermentazione di tali prodotti.

Al fine di consentire la presentazione dei contratti del vino da avviare alla distillazione nei tempi prescritti (28 febbraio 2001) i produttori, definiti all'art. 41, paragrafo 1, lettera *a)* ii) del regolamento CE n. 1623/2000, devono presentare entro il 20 gennaio 2001 una dichiarazione preliminare del contratto di distillazione. Con la dichiarazione il produttore s'impegna a stipulare il contratto di distillazione con un distillatore «riconosciuto» entro le quantità chieste dal produttore e/o autorizzate dall'assessorato all'agricoltura della regione Piemonte o altro organo incaricato dallo stesso assessorato.

Alla dichiarazione devono essere allegati i seguenti documenti per la verifica delle condizioni necessarie per il successivo accesso alla misura:

a) copia della dichiarazione di produzione della campagna relativa ai prodotti ottenuti che s'intendono avviare alla distillazione e fotocopie autenticate dei relativi fogli del registro di carico e scarico;

b) copia autenticata dell'ultima dichiarazione di giacenza nella quale risultano i prodotti destinati ad essere trasformati in vino;

c) autocertificazione di essere un produttore avente i requisiti previsti dall'art. 41 paragrafo 1, lettera *a)* ii) del regolamento CE n. 1623/2000;

d) i volumi di mosti e mosti parzialmente fermentati, che risultano dalle precedenti lettere *a)* e *b)* e si intendono trasformare in vino da avviare alla distillazione e la quantità di vino che in linea di principio sarà ottenuta dalla fermentazione dei predetti mosti;

e) i verbali rilasciati dai Servizi antisofisticazioni vinicole (S.A.V.) della regione Piemonte istituiti ai sensi della legge regionale n. 39/1980 dai quali risulti:

1) il prelevamento di campioni dei mosti e dei mosti parzialmente fermentati per ciascun vaso vinario;

2) il loro invio ad un laboratorio autorizzato;

3) la piombatura di ciascun vaso vinario dal quale sono stati prelevati i campioni;

f) il certificato di analisi rilasciato da un laboratorio autorizzato relativo a ciascun campione prelevato dal quale risulti che il mosto ed il mosto parzialmente fermentato possiede le caratteristiche minime previste dal disciplinare di produzione dell'Asti e del Moscato d'Asti nonché il quadro aromatico specifico;

g) la cauzione prevista dall'art. 63, paragrafo 3 del regolamento CE n. 1623/2000, redatta secondo le modalità impartite dal Ministero e dall'A.G.E.A. con apposite circolari emanate per l'attuazione della distillazione facoltativa per la presente campagna.

La dichiarazione deve essere presentata, con tutta la documentazione allegata, entro e non oltre la predetta data del 20 gennaio 2001, agli uffici appositamente indicati dall'assessorato all'agricoltura della regione Piemonte.

L'assessorato all'agricoltura della regione Piemonte, in base alle dichiarazioni presentate dovrà decidere entro il 25 gennaio 2001 i quantitativi che potranno formare oggetto di contratto o l'eventuale riduzione in maniera proporzionale, tenuto conto che il quantitativo di 120.000 ettolitri non può essere superato.

La decisione della regione dovrà essere portata a conoscenza degli interessati, al fine di consentire agli stessi la presentazione dei relativi contratti e consentire ai produttori di chiedere ai servizi antisofisticazione vinicola (S.A.V.) della regione Piemonte l'eliminazione dei sigilli e la contestuale aggiunta di litio ai mosti da destinare alla fermentazione. L'aggiunta del litio deve avvenire alla presenza di detti servizi ed in quantità tale da garantire che nel vino ottenuto dalla fermentazione dei mosti e dei mosti parzialmente fermentati lo stesso sia presente nella misura compresa tra 5 e 10 gr. per ogni ettolitro come previsto dal decreto ministeriale 20 maggio 1986 (*Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 19 giugno 1986).

Di tali operazioni dovrà essere redatto apposito verbale che dovrà essere successivamente allegato al contratto.

La procedura descritta, concordata con rappresentanti della regione Piemonte, costituisce elemento essenziale per la presentazione, da parte del produttore, dei contratti entro il 28 febbraio 2001 ed il presupposto per beneficiare dell'aiuto nazionale integrativo secondo le modalità che saranno predisposte dall'A.G.E.A..

Saranno emanate successive disposizioni per la presentazione dei contratti e garantire le operazioni di controllo da parte degli organi preposti. Ad ogni buon fine si comunica che non potranno essere approvati i contratti ai quali non sia allegata la dichiarazione prescritta nel presente comunicato corredata della relativa documentazione e qualora non risulti seguita la procedura descritta.

Si ricorda che ai contratti dovrà essere allegato anche un certificato di analisi dal quale risultino le caratteristiche del vino oggetto del contratto.

La regione Piemonte, in conformità alla comunicazione inviata il 20 dicembre 2000, n. 9693, vorrà provvedere ad emanare le opportune e necessarie direttive per lo svolgimento di controlli adeguati e per la presentazione delle dichiarazioni.

00A15908

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito in comune di Treviso

Con decreto 5 giugno 2000, n. 4830, del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con il Ministero delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2000, al reg. 3, foglio 56, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del tratto di terreno sito in comune di Treviso, distinto nel catasto del comune medesimo al foglio n. 24, mappale n. 655, della superficie di Ha 0.01.22, ed indicato nell'estratto di mappa, rilasciato in data 29 aprile 1997, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Treviso, che fa parte integrante del citato decreto.

00A15861

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito in comune di Travesio

Con decreto 5 giugno 2000, n. 4099, del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con il Ministero delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2000, al reg. 3, foglio 52, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del tratto di terreno, sito in comune di Travesio (Pordenone), distinto nel catasto del comune medesimo al foglio n. 15, mappale n. 2295, della superficie di Ha 0.00.17, ed indicato nell'estratto di mappa, rilasciato in data 17 dicembre 1996, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Pordenone, che fa parte integrante del citato decreto.

00A15862

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Nomina del commissario governativo della società cooperativa «Lavoratori Serena» a r.l., in Trieste

Con deliberazione n. 3657 dd. 24 novembre 2000, la giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, gli amministratori ed i sindaci della coperativa Lavoratori Serena a r.l., con sede in Trieste, ed ha nominato commissario governativo per un periodo non superiore a sei mesi il rag. Antonio Clollini, con studio in Trieste, via San Francesco n. 9.

00A15658

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651001/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.